#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. Atti diversi. = Lettera d'invito del Ministero ad una funzione funebre in Torino. = Presentazione della relazione sul progetto di regolamento della Camera. = Seguito della discussione dello schema di legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale — Osservazioni dei deputati Michelini, Merizzi, Castagnola all'aggiunta della Commissione all'articolo 41, e spiegazioni del relatore Restelli — È approvata — Altra aggiunta della Commissione al 39°, approvata dopo obbiezioni del deputato Sella, e spiegazioni del ministro per le finanze e del deputato Nisco. = Convalidamento di un'elezione. = Obbiezioni dei deputati Sella e Sanguinetti al 44°, modificato dal ministro per le finanze — Obbiezioni del deputato Sella agli articoli 47 e 49, e del deputato Maldini al 49° e 52°, e spiegazioni del relatore — Il 49° è sospeso — Obbiezioni dei deputati Sella e Castagnola al 56° — Approvazione dell'articolo emendato dal ministro, dopo spiegazioni del relatore — Osservazioni del deputato Sella al 57° e 60°, e del deputato Nervo al 60°, e spiegazioni del relatore — Sono approvati gli articoli fino al 60°. = Avvertenza del presidente, e istanza del deputato Serpi sull'ordine del giorno.

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

GRAVINA, segretario, espone il sunto della seguente petizione:

12,312. Il presidente della Camera di commercio ed arti di Calabria Citeriore invia al Parlamento un'istanza di quel Consesso tendente ad ottenere che nella nuova convenzione per le ferrovie calabro-sicule vi sia aggiunta l'immediata costruzione dei due tronchi da Cosenza all'Ionio, e da Eboli per Potenza a Taranto.

## ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Per privati affari il deputato Montecchi domanda un congedo di sette giorni; il deputato Civinini di otto; il deputato Crotti di venti.

Il deputato Di Revel, non avendo ancora ultimata l'ispezione affidatagli, domanda una proroga di congedo di giorni venti.

(Cotesti congedi sono accordati.)

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, il quale indi è interrotto.)

(Messo ai voti il processo verbale della tornata ordinaria di ieri, è approvato.)

Il ministro dell'interno scrive:

« Celebrandosi il di 28 luglio, per cura dello Stato, nella chiesa metropolitana di Torino la decimanona commemorazione anniversaria della morte del magnanimo Re Carlo Alberto, il sottoscritto, seguendo la consuetudine degli anni precedenti, ne porge annunzio a cotesto onorevole ufficio di Presidenza, affinchè una deputazione di cotesto ramo del nazionale Parlamento possa onorare di sua presenza la pietosa funzione. »

Se non v'è opposizione, l'ufficio della Presidenza, come già si fece negli anni antecedenti, incaricherà alcuni dei nostri onorevoli colleghi, che al presente si trovano a Torino, di rappresentare la Camera a quella funebre funzione. (Segni di assenso)

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Massari a venire alla tribuna per presentare una relazione.

MASSARI 6. Mi riesce di molta soddisfazione (Ilarità) di poter presentare alla Camera il disegno di nuovo regolamento (Ah! ah!) compilato dalla Commissione alla quale quest'incarico era affidato, e della quale ho l'onore di essere l'umile relatore. (Benissimo! Bravo! — Viva ilarità) (V. Stampato n° 216)

PRESIDENTE. Questa relazione ed il disegno di nuovo regolamento saranno stampati e distribuiti.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SUL-L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELLO STATO, E SULLA CONTABILITÀ.

PRESUDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle disposizioni intorno all'amministrazione del patrimonio dello Stato ed alla contabilità generale.

La discussione ieri in sul finire della tornata si aggirava sull'articolo 41, a cui la Commissione aveva proposto un'aggiunta.

Un'altra ne venne presentato dall'onorevole Plutino, che furono entrambe inviate alla Giunta affinchè le coordinasse al rimanente dell'articolo.

Essa ora propone che tra il primo ed il secondo comma si inserisca il seguente:

« Se non possono o non sappiano scrivere i titolari di mandati e Buoni anche del tesoro, si intenderanno questi regolarmente quitanzati quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti che si firmeranno alle quitanze. »

Il deputato Castagnola aveva fatto a questo riguardo qualche considerazione.

L'onorevole relatore ha qualche dichiarazione a fare?

RESTELLI, relatore. Ottemperando al consiglio dato dall'onorevole Plutino, la Commissione ha aggiunto che i due testimoni debbano essere conosciuti dal pagatore; così si sono aumentate le garanzie per l'accertamento della identità della persona che deve esigere il mandato.

MICHELINI. Desidererei proporre un piccolo emendamento filologico.

In quest'aggiunta della Commissione si dice: Se non possono o non sappiano scrivere. Ebbene, io non vedo il perchè uno dei verbi sia posto al modo indicativo, e l'altro al modo condizionale. Ora, parendomi l'indicativo essere in questo caso da preferire al condizionale, perchè si vuole indicare una cosa positiva e non condizionale, si dovrebbe dire: Se non possono o non sanno scrivere.

RESTELLI, relatore. Ammesso.

MICHELINI. Mi pare che si potrebbe ancora introdurre un altro perfezionamento. Coloro che non sanno, non possono. Questo è così vero che gl'Inglesi non fanno distinzione tra il non potere ed il non sapere, e dicono, a cagion d'esempio, I cannot wright, tanto chi non sa, quanto chi non può scrivere per fisico impedimento. Quante volte non è occorso a parecchi di noi, nel principio della dimora in Inghilterra, di dover dire, a cagione della difficoltà della pronuncia: I cannot speak english? La lingua tedesca seguita non dissimili norme.

Quindi l'ignoranza essendo anch'essa impotenza, perchè sapere è potere, si potrebbe dire unicamente: Se non possono scrivere...

RESTELLI, relatore. Qui si tratta di comprendere tutti i casi, tanto il caso, cioè, di coloro che assolutamente sono analfabeti, e quindi non sanno scrivere, quanto di quelli che, pur sapendo scrivere, non lo possono per qualche difetto fisico.

La Commissione quindi, mentre ringrazia l'onorevole Michelini del suggerimento di avere conformati al modo indicativo i due verbi, non può accogliere la soppressione da lui proposta di uno di essi.

MICHELINI. Benchè sia persuaso della ragionevolezza della mia proposta, benchè mi paia che la Camera dovrebbe approvarla, benchè creda che il linguaggio legislativo voglia essere conciso, nè si debba dire in più parole ciò che può essere in poche significato, tuttavia, stante l'opposizione dell'onorevole relatore, avendo poca speranza che il mio emendamento sia approvato, non insisto su di esso.

MERIZZI. Io faccio plauso al concetto espresso dall'onorevole Commissione nella propria aggiunta. È
stato detto dagli avversari della proposta essere già
invalsa la pratica che le ricevute per somme non superanti le lire 500 possono essere firmate col segno di
croce alla presenza di testimoni. Questo fatto è vero,
ma mi si permetta di osservare: questa pratica è invalsa
in base ad una circolare, io credo ministeriale, la quale
dice che, siccome, secondo il Codice civile, per i contratti verbali non superanti il valore di lire 500 è ammessa la prova testimoniale, così si riteneva, in analogia a questa disposizione, che potessero ammettersi
le ricevute fatte col segno di croce.

Ma il concetto stesso col quale è espressa questa disposizione dimostra che si volle adottare semplicemente un modus vivendi, per così dire. Si volle stabilire che nel caso che questa ricevuta fosse impugnata, si potesse fare appello alla prova testimoniale di coloro che erano stati presenti al pagamento. Ma qual è la conseguenza che deriva da questa pratica, qualora non sia convalidata da una disposizione legislativa? È questa che, morendo l'uno o l'altro dei testimoni, e quindi non potendosi provare colla deposizione dei testimoni il fatto del pagamento, il contabile che avesse fatto il pagamento mancherebbe di qualsiasi mezzo onde provarlo.

Si è detto: non tocchiamo alle disposizioni del Codice civile. Vi è una lacuna per gl'illetterati nel Codice. Il legislatore volle provvedere perchè sparisse questa classe d'illetterati. Mi si permetta di dire che il Codice civile è nel suo complesso un'opera di sapienza, ma non vien meno il rispetto che si professa a questa legge, dichiarando che ma qualche parte è suscettibile tuttora di miglioramento.

Ora, se vi è una parte del Codice civile la quale ha bisogno almeno di una disposizione transitoria, è certamente quella parte nella quale si dovrebbe provvedere per gli illetterati. Io non farò digressioni; io mi attengo all'argomento. Quale sarebbe, osservandosi a rigore il disposto del Codice civile, la pratica che dovrebbe seguirsi per le ricevute che si fanno all'erario, quando queste ricevute partono da illetterati? Non basterebbe neppure l'autenticazione di un notaio, poichè il notaio non è dal Codice civile autorizzato ad autenticare i segni di croce. Dunque per una semplice

ricevuta di 8 o 10 lire occorrerebbe che si redigesse un rogito formale, il quale porterebbe un dispendio di 15 o 16 lire.

Qual è la conseguenza che ne deriva da questa lacuna lasciata nel Codice civile? È una conseguenza triste. È invalsa la consuetudine, consuetudine generata dalla necessità, per la quale gl'illetterati che addivengono a scritture di contratti, stipulano in una gran parte dei casi atti nulli, poichè questi segni di croce si autenticano di fatto, si autenticano dai notai, si autenticano dalle Giunte municipali, e questi atti così irregolarmente autenticati sono poi ricevuti dai tribunali nei giudizi e da tutte le autorità.

Ora io dico: giacchè si tratta di una legge speciale la quale non regola, come il diritto civile, i rapporti dei privati fra di loro, ma i rapporti dei creditori verso l'erario, io credo che, senza venir meno al rispetto verso il Codice civile, senza portare in questa sede nessuna innovazione al Codice, si debba, a salvaguardia di coloro che pagano, adottare l'aggiunta proposta dall'onorevole Commissione, salvo a miglior tempo il provvedere ai danni nei rapporti privati della lacuna esistente nel Codice riguardo agl'illetterati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castagnola.

CASTAGNOLA. Io pregherei la Commissione di voler udire la lettura di un brevissimo brano della relazione che precede il Codice civile, stata redatta dalla forbita penna del nostro collega Pisanelli, allora ministro guardasigilli. Ivi sta scritto:

« La scrittura privata non ha valore, se non quando sia riconosciuta da quello cui viene attribuita o verificata come propria di lui. La forza provante della medesima consiste adunque nella scritturazione o sottoscrizione delle parti o della parte che si obbliga verso l'altra.

« Ammettere pertanto, come fecero i Codici sardo ed estense, un semplice segno di croce per gl'illetterati, ripugna alle condizioni sostanziali della prova scritta. Un segno che per se nulla dice e non presenta alcuna indicazione che valga a caratterizzare la persona a cui viene attribuito, è un mal trovato ripiego all'ignoranza. »

Quindi pensatamente il guardasigilli e le diverse Commissioni che esaminarono il Codice non riprodussero nel Codice civile italiano quelle prescrizioni che si leggevano nel Codice Albertino e nel Codice estense, e quindi consultamente si sono ommesse.

Ora, mentre ciò venne fatto partendo dal principio che un segno di croce nulla assolutamente significa, ed è la cosa la più indifferente e la meno provante in una legge di contabilità, noi ora veniamo a vulnerare questo principio cardinale così solennemente stabilito.

Ma vi ha di più: adesso, secondo la pratica vigente, si pagano i mandati inferiori alle lire 500 mediante l'apposizione di un crocc-segno e la firma dei testimoni; e ciò è in armonia col diritto comune (meno l'inutilissimo croce-segno) che ammette la prova testimoniale per giustificare il pagamento di somme inferiori a lire 500.

Quindi una volta che in presenza di testimoni si fa il pagamento di queste lievissime somme, non corre alcun rischio l'amministrazione, giacchè non le è proibito di provare, mediante testimoni, la somma stata pagata; ma altra cosa è quella che in questo articolo si stabilisce, che per qualunque somma indeterminata si possano quitanzare i pagamenti mediante solo il segno di croce e l'apposizione della firma di due testimoni.

Dunque, anche per un milione si pagherà a questo modo, e la prova risulterà da un segno di croce e dalla deposizione di due testimoni. Voi adunque ammetterete la prova testimoniale per una somma indefinita mentre il Codice civile non l'ammette al di là di 500 lire.

Non ignoro che qui si tratta di una legge speciale; nulladimeno non so come, in occasione di una legge speciale, si abbia a manomettere un principio che informa l'insieme della nostra legislazione.

Aggiungerò ancora: se ciò si fa per la contabilità dello Stato, perchè non si darà un eguale provvedimento per quella delle provincie e dei comuni che possono trovarsi in casi consimili, come anche per le opere pie ed i privati?

A questo riguardo io non farò proposte, perchè l'esperienza mi ha chiarito qual esito infelice ebbero quelle che ho presentate alle disposizioni di questa legge; io sono stato battuto le quattro e cinque volte, non voglio esserlo la sesta; volli fare queste avvertenze soltanto a scarico della mia coscienza, e perchè ne risulti e nel verbale e nel resoconto ufficiale delle nostre discussioni.

RESTELLI, relatore. Aggiungerò soltanto due parole. Riflettasi alla posizione in cui si trova l'amministrazione pubblica, la quale deve fare centinaia di pagamenti nello stesso giorno.

Se queste centinaia di pagamenti si fanno in una provincia in cui generalmente non si sappia scrivere, avviene una vera perturbazione nel servizio.

Trattandosi, ad esempio, dei Buoni del tesoro, invece di emettersi un vaglia solo di 3000 o 30,000 lire, lo si deve scindere in tante frazioni minori di lire 500, e quindi in sei o sessanta Buoni per potervi applicare la modalità della quietanza col segno di croce e dei due testimoni.

Ora, chi si penetri delle difficoltà pratiche che avvengono quando si tratta di superare presso le casse pubbliche queste difficoltà, facilmente si farà persuaso degl'inconvenienti gravi che ne derivano dall'escludere la modalità del segno manuale qualunque, fatto alla presenza di due testimoni che conoscono la persona del titolare del mandato.

Se voi escludete questo modo di prova, non c'è al-

tro espediente che la presenza del notaio che constati l'identità della persona.

Ora, vi domando come è mai possibile per ogni caso di trovare il notaio al momento e nel luogo che occorre per fare la sua vidimazione, che del resto, o signori, costa danari e quindi sarà sempre d'aggravio o al contribuente o alla pubblica amministrazione.

L'onorevole Castagnola vi dice: ma vi accontenterete voi di questa formalità quando si tratta di una quietanza di un milione?

Veramente quando si tratta di somma così cospicua è molto difficile che il titolare del mandato sia analfabeta. Comunque siasi, dico, che quando vogliamo che i due testimoni conoscano la persona del titolare del mandato, dobbiamo supporre una truffa per imaginare che altri che il titolare esiga il mandato, nè fin là dobbiamo spingere i nostri sospetti e le cautele legislative. Lasciamo fare qualche cosa anche al procuratore del Re.

Credo che queste considerazioni valgano, se non altro, a tranquillare la Camera che, aderendo alla aggiunta proposta dalla Commissione, non comprometterà nessun interesse nè pubblico, ne privato.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Comincierò a mettere ai voti l'aggiunta proposta, la quale può considerarsi come un emendamento, perchè è incastrata nell'articolo stesso, ed è quella che costituisce la differenza fra l'opinione degli uni e degli altri.

Ne do nuovamente lettura:

« Se non possono o non sanno scrivere i titolari di mandati e Buoni anche del tesoro, si intenderanno questi regolarmente quitanzati quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti che si firmeranno alle quitanze. »

Chi ammette questa proposta all'articolo 41 sorga. (Fatta prova e controprova è ammessa.)

Metto ai voti l'intiero articolo 41 con quest'aggiunta. (È approvato.)

RESTELLI, relatore. Prima di passare oltre crederei opportuno che la Commissione abbia a dare ragguagli alla Camera intorno alla proposta dell'onorevole Avitabile. La Camera ricorda che la proposta Avitabile fu mandata alla Commissione perchè ne riferisse nella seduta d'oggi.

Ora, la Commissione si è posta d'accordo coll'altra per la legge della percezione delle imposte dirette; e le due Commissioni d'accordo propongono, in luogo dell'articolo proposto dall'onorevole Avitabile, la seguente aggiunta all'articolo 39, aggiunta che nella loro opinione raggiunge lo scopo cui mira l'onorevole Avitabile. L'aggiunta è la seguente: « L'ufficio di tesoriere e quello di ricevitore provinciale sono riuniti nella stessa persona nominata dal Governo per ciascuna provincia. »

PRESIDENTE. Ove la colloca?

RESTELLI, relatore. In aggiunta all'articolo 39.

La legge poi per la percezione delle imposte dirette indicherà il modo con cui dovrà effettuarsi la nomina del ricevitore provinciale e determinerà anche le garanzie che esso dovrà dare per la sua gestione. Queste questioni rimangono impregiudicate, e saranno risolte in quella sede. Qui importava stabilire il principio, che mi pare sia quello cui mirava l'onorevole Avitabile, e nel quale concorrevano, già prima che la sua proposta fosse fatta, le due Commissioni, il principio, cioè, di concentrare nella stessa persona le funzioni di tesoriere e di ricevitore provinciale, raggiungendosi così il duplice scopo dell'economia e del miglior servizio della tesoreria.

SELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Avitabile accetta questo temperamento della Commissione?

AVITABILE. Lo accetto completamente, perchè raggiunge lo scopo.

PRESIDENTE. Sta bene. Ritira adunque la sua proposta, ed accetta quella della Commissione che consiste nel dire:

« L'ufficio di tesoriere e quello di ricevitore provinciale sono riuniti nella stessa persona nominata dal Governo per ciascuna provincia. »

Il deputato Sella ha facoltà di parlare.

SELLA. Debbo avvertire che qui veramente si risolve a questione se si debba e si possa o no affidare il servizio di tesoreria ad un unico stabilimento di credito, il quale operi su tutta la superficie del regno. Imperocchè quando si stabilisce in una legge organica che l'uffizio di ricevitore delle imposte debba essere lo stesso ufficio del tesoriere, si viene per conseguenza a dire che non vi può più essere un ricevitore provinciale il quale risponda dello scosso e non iscosso dei versamenti, se non è contemporaneamente tesoriere.

Per conseguenza, evidentemente quando si volesse affidare il servizio della tesoreria a uno stabilimento che operasse in tutto il regno, o soltanto sopra una parte del medesimo, la questione non si presenta più solamente in questi termini: si può e si deve o no dare ad uno stabilimento di questa natura il servizio della tesoreria; ma la questione si allarga enormemente, imperocchè bisogna ancora aggiungere: è egli utile o no dare ad uno o più stabilimenti di questa natura il servizio della tesoreria non solo, ma ancora l'incarico dello scosso e non iscosso per quello che riguarda gli esattori comunali e consorziali delle imposte?

Vi è ancera un'altra questione gravissima, la quale ora si decide, ed è quella del servizio della tesoreria nei capoluoghi di circondario. Vi sono provincie le quali hanno attualmente il servizio di tesoreria fatto in ogni capoluogo di circondario; vi sono provincie che sono abbastanza piccole, perchè in sostanza alcune corrispondono a quello che altrove sono i circondari;

vi sono provincie le quali hanno un'origine storica diversa da quella che hanno alcune altre. Io posso citare quelle alle quali appartengo. Per noi, o signori, la provincia non è altro che un ente artificiale creato colla legge del 1859 per comodo di certi uffici governativi, e in taluni luoghi è persino, dirò, a mala pena riconosciuta dai vari circondari della provincia stessa. L'ente antico, riconosciuto senza contestazione, è ivi solo il circondario.

Ora, in queste provincie che hanno un'origine storica di questa natura, le quali sono poi anco molto estese, la questione del servizio di tesoreria nel circondario è una delle più gravi, sia riguardo alla popolazione, sia riguardo agli interessi del Governo.

Come volete che un ricevitore, un esattore od un percettore, comunque vogliate chiamarlo, porti ogni dieci giorni il denaro esatto al capoluogo della provincia? Se voi supponete che si tratti di un ricevitore di dogane, stabilito all'ultimo limite del circondario d'Aosta, al S. Bernardo, per esempio, e gl'imponete di venire al capoluogo di provincia che è Torino, e l'obbligate così a fare 80 o 90 chilometri per vie disagiate, addossate alle finanze un onere assai grave, perchè evidentemente queste spese d'andata e di ritorno debbono essere risarcite. Oltre i denari, dee pur presentare un conto di cassa. La questione è poi anche rilevante per l'erario sotto altri aspetti. Nelle provincie di cui perlo l'usanza di collocare il denaro in Buoni del tesoro era penetrata profondamente nelle abitudini delle popolazioni, ma dopo che venne presa la disposizione per cui fu abolito d'un tratto di penna il servizio di tesoreria nei capoluoghi di circondario, la quantità dei Buoni del tesoro collocati in quelle provincie diminuì d'assai.

Io accenno solo per sommi capi queste circostanze e dico che mi pare inopportuno il decidere su due piedi questioni di questa natura, cioè dell'affidare il servizio di tesoreria ad un istituto di credito, e del farsi o no il servizio di tesoreria entro il circondario. Aggiungerò che si tronca implicitamente un'altra questione, ed è questa: che le provincie che si servono delle ricevitorie provinciali governative per quello che riguarda la riscossione delle imposte degli esattori comunali o consorziali, molte volte avendo anche altri proventi oltre quelli che ritraggono dai centesimi addizionali sulle imposte dirette, trovano il loro tornaconto di valersi di un loro cassiere provinciale, si varranno di uno stabilimento, e faranno come crederanno, e vi ha esempio di provincie le quali si valgono appunto di un loro cassiere proprio.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Firenze.

SELLA. Non poteva l'onorevole ministro delle finanze suggerirmi un esempio più eloquente cominciando da Firenze stessa; però io domando se si intenda risolvere e togliere così d'un colpo di penna tutte queste questioni, l'affidamento del servizio di tesoreria alla Banca, in cui io, ripeto, signori, e l'ho già detto tante volte, e lo dirò ancora, trovo un risparmio per il pubblico erario di quattro o cinque milioni all'anno; trovo una economia enorme nella riserva metallica necessaria per servire il paese, perchè, a vece di cento o centoventi milioni che oggi occerrono al ministro delle finanze, basterebbero venti o trenta milioni tutto al più; trovo poi una grande semplificazione nel servizio, imperocchè lo Stato è liberato da tutto ciò che riguarda il movimento dei fondi e che complica enormemente la gestione dell'amministrazione.

Credo che non si possa sciogliere in questo modo una questione che in alcune provincie tuttora è viva, e che serve di arma a coloro che intendono provocare manifestazioni di malcontento nel paese, cioè la questione del servizio di tesoreria nei circondari.

Ciò esposto, farò anch'io come l'onorevole Castagnola e non proporrò più emendamenti; solamente quando si discuterà qualche articolo in cui vi sia qualche cosa che non mi paia opportuna, mi limiterò a fare alcune osservazioni, perchè ne resti traccia nel verbale e negli atti della Camera: imperocchè il Ministero e la Commissione hanno fatto una lega offensiva e difensiva per respingere ogni proposta che da me si faccia.

Io non sono punto avvezzo ad essere importuno nelle discussioni: dirò di più (forse questa mia dichiarazione scandalizzerà taluni), che avrei votato di gran cuore un articolo solo, il quale desse facoltà al Ministero di promulgare una legge di contabilità, imperocchè io trovava il progetto del ministro delle finanze per molte parti superiore a quello che venne formolato dalla Commissione; ma, se debbo votare la legge articolo per articolo, mi perdonerà la Camera se non posso far tacere la mia coscienza, e se, quando vi sia una disposizione che io non possa approvare, per adempire al mio dovere, sarò costretto di sorgere ancora a parlare.

CAMBRAY DIGNY, ministro per le finanze. Io comincierò dal dichiarare formalmente che l'accusa che mi fa l'onorevole Sella, di aver fatta una lega offensiva e difensiva con la Commissione per respingere tutto quello che egli propone, è un'accusa che io non accetto.

Egli ha dovuto riconoscere che, quando c'è stato qualche disaccordo tra lui e la Commissione, io ho cercato di mostrare in qual parte si poteva intendersi più facilmente; e farò lo stesso in questa occasione in cui ne sento tanto più il bisogno, in quanto che mi credo in dovere di ripetere quello che ieri diceva, che, ove l'articolo che si tratta d'inserire in questa legge togliesse affatto la possibilità di venire un giorno ad affidare ad un istituto di credito l'esercizio delle tesorerie, io non l'accetterei.

Mi pare però ché, finchè questa deliberazione di affidare ad un istituto di credito l'esercizio delle tesorerie non venga adottata o respinta, bisognerebbe avere due uffici in ciascuna provincia: un ricevitore

provinciale per l'esazione delle tasse ed un tesoriere provinciale. Ora, mi parrebbe che una simile disposizione compromettercbbe anche più la questione dell'esercizio delle tesorerie per parte di un istituto di credito, di quel che non sia per farlo un articolo, il quale stabilisca che nelle provincie i ricevitori provinciali debbano esercitare le funzioni di tesoriere; imperocchè la legge successiva potrà sempre togliere ad essi quella parte d'ingerenza che sarà opportuno e necessario d'affidare ad un istituto di credito.

Io teneva soprattutto a stabilir bene questo punto, che questa disposizione, qual è proposta dalla Commissione, io l'accetto, in quanto che ho la convinzione che essa non vulnera la quistione più grave che la Camera potrà un giorno discutere, e che senza dubbio non è possibile di decidere in questo momento. Fatta questa dichiarazione, che ho creduto necessaria, io non ho nulla da aggiungere.

NISCO. Sarò brevissimo nel rispondere all'onorevole Sella.

L'onorevole Sella dice che noi abbiamo risolta una questione, che non deve essere qui risolta, circa il servizio delle tesorerie circondariali. lo prego l'onorevole Sella ad osservare che abbiamo votato l'articolo 40, in cui è stato risolto questo punto, e non credo che si debba aggiungere altro.

In quanto poi all'uffizio di tesoreria, ha risposto benissimo l'onorevole ministro; io aggiungo però che quando si trattava della legge della riscossione delle imposte, che l'onorevole Sella, come ministro, accettava dalla Commissione, e sosteneva nella Camera, non trovò nessunissima difficoltà di riunire l'ufficio di tesoriere a quello di ricevitore generale; per modo che il ricevitore generale faceva tutti gli uffici di pagamento che doveva fara il tesoriere.

Egli formulò anzi un emendamento, e la Camera l'accettò, di concedera facoltà al Governo di affidare il servizio della tesoreria ad uno o più istituti di credito. Tanto è vero che questo principio non offendeva affatto quell'altro che egli intende di sostenere, e che io credo utile che venga discusso ed esaminato dalla Camera, cioè, se il servizio di tesoreria debba essere affidato ad un istituto di credito. Quando verrà in discussione questo progetto di legge, allora, come diceva l'onorevole ministro, potrà essere modificato od abrogato alcuno degli articoli che figurano nella presente legge. Credo dunque che la Camera non deve avere alcuna difficoltà ad approvare l'aggiunta che la Commissione ha proposto, e che io qui sestengo come ho già sostenuto nella Commissione.

SELLA. L'onorevole Nisco non si ricorda bene di quello che è avvenuto a riguardo della legge sulla riscossione delle imposte che io proponeva; là era stabilito che potesse uno stabilimento di credito essere incaricato dell'ufficio di ricevitore provinciale. E ricorderà l'onorevole Nisco (e forse questa circostanza

lo metterà sulla via di avere memoria esatta di tutto quello che è avvenuto) che si vedeva, per esempio, per certe provincie, parlerò chiaro, per le provincie napoletane, che poreva benissimo il Banco di Napoli prendere l'ufficio di ricevitore provinciale, e poi un Banco che operasse su tutto il regno prendere l'ufficio di tesoriere provinciale.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito la nuova disposizione proposta dalla Commissione; ma non la pongo ai voti come aggiunta all'articolo; la collocherà poi a suo sito la Commissione. E questo io fo unicamente per non istabilire un precedente, perchè un articolo, quando è votato, non si può più modificare. Votiamo la disposizione: indi la Giunta vedrà, pel miglior ordine e per la maggiore chiarezza, qual ne sia la sede più appropriata. Lo rileggo:

« L'ufficio di tesoriere e quello di ricevitore provinciale sono riuniti nella stessa persona nominata dal Governo per ciascuna provincia. »

Chi l'approva sorga. (È approvata.)

## VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Ora sospendo per un momento la discussione della legge per dare la parola all'onorevole Donati, il quale deve riferire sopra un'elezione.

DONATI, relatore. Per incarico dell'ufficio IV ho l'enore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Serra San Bruno.

Questo collegio si compone di quattro sezioni, ed annovera 714 elettori iscritti. Nella prima convocazione, avvenuta ai 5 luglio, si presentarono all'urna 180 elettori, i cui voti si ripartirono nel modo seguente: 98 all'avvocato Corapi Patrizio; 62 al cavaliere avvocato Nistico Antonio; voti dispersi 19, nulli 1.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza prescritta dalla legge, si procedette al ballottaggio nel giorno 12 successivo. A questa seconda votazione intervennero all'urna 294 elettori, ed i loro voti si distribuirono così: 177 all'avvocato Corapi Patrizio; 109 al cavaliere avvocato Antonio Nistico; voti nulli 8.

Vi fu un ricorso di un elettore, certo signor Francesco Salerni, relativamente a quattro schede le quali portavano il nome di battesimo diverso del signor Nistico Antonio, che era altro dei candidati.

Ma anche quando fossero stati accolti questi richiami, l'esito della votazione non sarebbe menomamente stato variato. Perciò l'ufficio definitivo ha proclamato deputato l'avvocato Patrizio Corapi.

A nome del IV uffizio ho l'onore di proporre alla Camera la convalidazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELLO STATO R SULLA CONTABILITÀ.

PRESIDENTE. « Art. 42. Sotto la responsabilità personale del direttore generale del Tesoro sarà tenuta l'esatta registrazione delle operazioni finanziarie e di tesoreria e la storia documentata delle loro fasi, facendosi di questo constare da processi verbali che saranno firmati dal ministro delle finanze e dal direttore generale del tesoro. Trattandosi di operazioni di tesoreria firmeranno anche il tesoriere centrale ed il contabile depositario del portafoglio del Tesoro.

« Per la validità della girata dovranno le cambiali portare la firma del direttore generale del tesoro e del contabile depositario del portafoglio. »

(La Camera approva.)

« CAPITOLO IV. Della spesa dello Stato. — Art. 43. I ministri ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

« Non possono i ministri valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti loro fatti in bilancio per le spese dei rispettivi servizi. »

RESTELLI, relatore. La Commissione proporrebbe di togliere la parola loro, per cui si direbbe: « gli assegnamenti fatti in bilancio per le spese dei rispettivi servizi. »

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 43 con la lieve modificazione suggerita dal relatore.

(È approvato.)

« Art. 44. Prima che sia emesso da un Ministero un mandato di pagamento, sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto e sarà pure verificato che non sia violata alcuna legge, e che la somma da pagarsi stia nei limiti del bilancio, e ne sia fatta la giusta imputazione al relativo capitolo, che deve sempre essere indicato nel mandato.

« Ogni mandato è firmato dal ministro o da chi sarà da lui designato. Dovrà pure essere controfirmato dal liquidatore-controllore, che sarà il capo della ragioneria istituita presso ciascun Ministero. Esso vidimerà il mandato quando lo riconosca regolare nei sensi suesposti, e sarà personalmente responsabile della sua regolarità.

« Il mandato sarà trasmesso alla Corte dei conti, che lo registrerà e vi apporrà il suo visto, quando riconosca che per esso non sia violata alcuna legge, che sia fatta giusta imputazione al capitolo del bilancio indicato nel mandato, e che la somma non ecceda i limiti di esso.

« Il mandato vidimato dalla Corte dei conti passa, per mezzo della Ragioneria generale, che ne prende scritturazione, al direttore generale del Tesoro, che lo ammette a pagamento, compartendone gli ordini al tesoriere, cassiere o percettore, che lo deve estinguere, e facendo comunicare avviso conforme al titolare del mandato. »

RESTELLI, relatore. La Commissione, laddove nel secondo comma si dice controfirmato, propone di sostituire la parola firmato.

SELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sella.

SELLA. Io ripeterò le osservazioni che ho fatto l'altro giorno, le quali io riassumo in questo modo: che l'organizzazione per il pagamento dei mandati stabilita in quest'articolo si riduce a questo: che si lascia tutta quanta la complicazione attuale, più ci si aggiungono due ruote. Io oserei dire che vi sarà tutta la burocrazia propria del regno d'Italia, più la burocrazia che c'era nel Lombardo-Veneto. Tale è la portata di quest'articolo 44. Pazienza una burocrazia, ma l'associazione di due a me pare un po' troppo.

Io dico che la complicazione resta tutta quale è oggi per ciò che riguarda gli attuali ordigni. Infatti oggi ogni Ministero, quando emette un mandato, deve, come è detto qui, verificare la causa legale e la giustificazione della spesa, deve liquidare il conto e verificare che non sia violata alcuna legge, che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta la giusta imputazione al relativo capitolo: poi il mandato spedito dal Ministero va alla Corte dei conti, la quale deve fare tre cose: riconoscere che la somma non ecceda i limiti stabiliti nel relativo capitolo del bilancio; che la somma sia imputata al giusto capitolo; finalmente che non sia violata alcuna legge.

Questo è tutto ciò che dice l'articolo della Commissione, con questo divario che, mentre la legge costitutiva della Corte dei conti del 1862 stabilisce, che essa deve darsi cura che non siano violate le leggi ed i regolamenti, qui si omette la parola « ed i regolamenti, » ma evidentemente i regolamenti non sono intesi che come ampliazione della legge.

Attualmente, quando il mandato è registrato alla Corte dei conti, va semplicemente alla direzione del Tesoro; con quest'articolo ci sarà un passo di più, e sarà quello di passare per la Ragioneria.

Ma c'è tra il Ministero e la Corte dei conti un'altra ruota, che è quella di un ufficio, che si chiama con un vocabolo, che (mi permetta la Commissione) non mi sembra molto italiano, cioè quello di liquidatore controllore. La riunione di questi due titoli mi ricorda il cavaliere-commendatore-senatore-sindaco, o qualche cosa di simile. Dategli un nome e sia finito; chiamatelo sindacatore-liquidatore, come più vi aggrada, ma un nome solo s'intenderà anche meglio.

Questo ufficio del liquidatore controllore deve vidimare il mandato, quando lo riconosca regolare nei sensi suesposti, ed è cotesto liquidatore controllore personalmente risponsabile della sua regolarità. Esso è pertanto un funzionario che avrà la più grande im-

portanza, perchè dovrà nominarsi sulla proposta del ragioniere generale e neppure il ministro non avrebbe diritto di proposta; poi è stabilito che ha da nominarsi sopra deliberazione del Consiglio de' ministri.

Ed oltre all'articolo 20 viene ancora l'articolo 56 il quale prescrive che, quando la Corte dei conti si rifiuterà di registrare un mandato, deve naturalmente, come oggi è prescritto, dal momento ch'essa rimane com'è in tutte le sue presenti attribuzioni, renderne conto con una sua relazione alla Camera.

Ma non basta; la Corte dei conti deve ancora rendere conto dei mandati che il liquidatore-controllore non avesse voluto registrare; dimodochè questo funzionario, a mio avviso, è messo a pari col Ministero da una parte e la Corte dei conti dall'altra; imperocchè non basterà più la guarentigia della Corte dei conti dal momento che gli si lascia tutte le attribuzioni che oggi ha, di riconoscere non solo se il mandato stia nei limiti del bilancio, e sia applicato al relativo capitolo. ma gli corre obbligo ancora di esaminare la legalità del mandato, nè la cosa sta qui; sarà altresì tenuta a recare al Parlamento ancora l'intero elenco di tutti i casi in cui il mandato, benchè sia stato riconosciuto legale dalla Corte dei conti e sia stato registrato senza riserva, tuttavia al liquidatore-controllore non sia sembrato legale.

Avremo la presentazione di un certo numero di documenti alla Camera abbastanza interessanti; ricorderò fra gli altri l'articolo 11 che ordina che la Corte dei conti presenti alla Camera l'elenco di tutti i contratti che saranno stati fatti anche i più regolari, contro cui non ci sarà niente a dire; di tutta la miriade di contratti che si fanno dallo Stato, dovremo avere qui gli elenchi e per ciascun contratto indicarsi « l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome e domicilio dei contraenti, nonchè la forma, se, cioè, il contratto sia stato fatto all'asta pubblica o per partito privato; ed in quest'ultimo caso quali siano state le ragioni per concluderlo in questa forma. »

Si dovrà presentare tutto questo al Parlamento, e m'immagino che dovrà essere stampato e distribuito, affinchè ciascuno abbia agio di prenderne cognizione e di farci le osservazioni che ravviserà opportune.

Per il che avremo la Corte dei conti, la quale non so se ogni quindici giorni, come è obbligata adesso a fare, ci presenterà l'elenco non solo dei mandati che essa avrà registrati con riserva, ma ci aggiungerà ancora un'appendice che essa (magistrato che oserei chiamare in questa parte superiore) crede perfettamente legale, ma che quest'ufficio del liquidatore-controllore avrà ravvisato con criterio diverso da quello della Corte dei conti non essere legale.

Per me confesso che avrei le mille volte proposto e riproporrei, quando non fosse quella certa alleanza di cui ho parlato al principio della seduta, proporrei certamente il ragioniere dell'onorevole ministro delle finanze perchè egli incaricava quest'individuo, che chiamava almeno con vocabolo italiano ragioniere di Ministero, lo incaricava, dico, di fare esso stesso la liquidazione: dimodochè questi ragionieri erano quelli che sono oggi i così detti capi-contabili del Ministero...

RESTRLLI, relatore. Lo sono ancora.

SELLA. Allora non capisco più; veramente bisognerà confessare che io abbia perduto... (Interruzione del deputato Spaventa)

L'onorevole Spaventa suggerisce che sia il mio progetto.

Badi l'onorevole Spaventa: nel mio progetto, siccome io intendeva che la Corte dei conti dovesse limitarsi al controllo, che chiamerei parlamentare, cioè a conoscere puramente e semplicemente se vi era in bilancio una somma disponibile sul capitolo conveniente alla spesa, non era proposto altro se non che avesse ad essere un delegato che esaminasse queste carte presso ciascun Ministero con tutto il corredo dei documenti richiesti, ma senza l'ufficio di fare al Ministero stesso alcuna osservazione.

L'uffizio da me proposto non era che per dare dei lumi alla Corte dei conti per l'applicazione della spesa al rispettivo capitolo; imperocchè, se è facile riconoscere che una spesa ha ancora un margine disponibile in un capitolo, non è sempre facile riconoscere se una spesa va piuttosto applicata al capitolo A che al capitolo B.

A mio avviso, anche ritenuto tutto il sistema della Commissione, sarebbe facile introdurre una modificazione, e sarebbe che la Corte dei conti avesse l'uffizio di riconoscere ancora se del mandato sia fatta giusta imputazione al capitolo del bilancio indicato, e se la somma non ecceda i limiti del mandato; ma non avesse più l'ufficio di esaminare se il mandato sia conforme alla legge, imperocchè, o signori, quando voi stabilite che la Corte dei conti esamina se un mandato è conforme alla legge, siccome la prima di tutte le leggi è che non si paghi 10 a quello che ha un credito soltanto di 5, evidentemente la Corte dei conti deve rifare la liquidazione per accertarsene; altrimenti, domando io, che razza di riscontro sarebbe cotesto, quando la Corte dei conti non si assicurasse che veramente al creditore si dà quello che gli spetta, e non più di quello che gli spetta.

Per conseguenza, quanto a me, mi limito, o signori, a queste osservazioni ed a manifestare questa mia opinione personale, che, cioè, credo sarebbe molto semplificata la complicazione grandissima che s'introduce nella pubblica amministrazione con questo articolo, per cui evidentemente la spedizione dei mandati, di cui già si lamenta oggi la tardanza, sarà di molto rallentata ancora, quando si togliesse alla Corte dei conti l'incarico di esaminare se i mandati siano contrari alla legge, ed ammettendo che questo uffizio fosse devoluto al liquidatore-controllore; ma, per la ragione che ho

indicato al principio della seduta, io non propongo alcun emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole relatore della Commissione.

RESTELLI, relatore. Io sono in verità un po' meravigliato che l'onorevole Sella trovi che col sistema della Commissione si complichino le formalità di più di quello che ora sono. Premetto che le traccie di ciò che la Commissione propone si trovano nello stesso progetto dell'onorevole Sella, per cui mi riesce difficile a comprendere come e ieri ed oggi sia venuto a combatterci su di codesto terreno.

Ecco il giro che fa fare l'onorevole Sella ad un mandato col suo progetto di legge.

Vedrà la Camera se noi immaginiamo maggiori complicazioni che non stiano nel suo progetto.

Leggo gli articoli 22 e 23 del progetto stesso.

- « Art. 22. Presso ciascun Ministero la liquidazione delle spese sarà fatta da un ufficiale appositamente delegato.
- « I titoli di ogni liquidazione dovranno offrire le prove del diritto acquistato ed essere redatti nelle forme determinate dai regolamenti speciali di ciascun servizio.
- « Art. 23. Presso ciascun Ministero vi sarà pure apposito ufficiale contabile per la spedizione e la tenuta dei conti dei mandati per il pagamento delle spese venute in corso di pagamento.
- « Egli presenterà ogni mese alla Corte dei conti il conto dei mandati spediti coi documenti giustificativi.
- « Ogni mandato di pagamento sarà indirizzato al pagatore generale e porterà la firma del ministro che ordina la spesa e quella del contabile predetto.
- « La Corte dei conti destinerà presso ciascun Ministero un suo ufficiale delegato a verificare che i mandati sono imputati ai capitoli del bilancio cui le spese si riferiscono, e che i conti sono regolarmente tenuti. »

Ma questo non basta. Dobbiamo altresì esaminare la disposizione dell'articolo 19 del progetto dell'onorevole Sella.

Nell'articolo 19 è detto:

- « Le uscite dal conto generale del Tesoro saranno determinate dal ministro delle finanze mediante ordini di trascrizione, registrati alla Corte dei conti in favore del conto crediti del pagatore generale.
- « Le uscite del conto crediti del pagatore generale si faranno mediante suoi ordini di trascrizione al conto pagamenti del pagatore generale. »

Dopo aver lette queste disposizioni, domando se il sistema della Commissione sia più complicato di quello proposto dall'onorevole Sella.

Non faccio altri commenti, perchè mi pare che le disposizioni siano chiare per se stesse.

Ma vediamo la parte cui è chiamata la Corte dei conti nel progetto Sella nell'esame dei mandati e degli ordini di pagamento. In due occasioni la Corte dei conti interviene.

Interviene a registrare gli ordini di trascrizione in favore del conto crediti del pagatore generale, tratti dal conto generale del Tesoro; nè qui ci è dato sapere la latitudine delle indagini a cui sia chiamata la Corte dei conti per registrare i detti ordini di pagamento, latitudine che parrebbe dover essere la massima, dopo le dichiarazioni dateci dall'onorevole Sella, che, cioè, non si può scindere il controllo costituzionale dall'amministrativo.

Fa poi altresì, l'onorevole Sella, intervenire la Corte dei conti, cioè un suo delegato all'articolo 23, là dove è detto che esso verifica la giusta imputazione ai capitoli del bilancio cui le spese si riferiscono.

Per me non è affatto chiaro codesto duplice intervento della Corte dei conti; una volta interviene come corpo morale, e l'altra soltanto per mezzo de' suoi delegati. Ma è inutile fermarci troppo a sciogliere questi dubbi. Contrapponiamo ciò che la Commissione propone.

La Commissione vuole che le spese siano liquidate nei singoli Ministeri, e che i relativi mandati siano riconosciuti regolari dal capo della Ragioneria, ossia dal liquidatore controllore, la cui denominazione ferisce i nervi dell'onorevole Sella. Fermiamoci qui un istante.

Questo liquidatore controllore è precisamente l'ufficiale contabile dei Ministeri, a cui allude l'articolo 23 del progetto Sella, soltanto che la Commissione ha addossata una speciale e personale responsabilità a codesto liquidatore-controllore, o capo della Ragioneria ministeriale, dappoichè fu tolto alla Corte dei conti il controllo preventivo amministrativo.

Fin qui siamo quasi d'accordo coll'onorevole Sella. Secondo il nostro sistema, il mandato emesso dal ministro passa alla Corte dei conti, ma solo per gli effetti del controllo costituzionale, come l'abbiamo già spiegato, mentre l'onorevole Sella nel suo progetto non dice fin dove s'estenda il controllo di registrazione da lui attribuito alla Corte dei conti.

Alcuno ha contraddetto che la Corte dei conti avesse anche ad esaminare se un mandato viola qualche legge dello Stato, ma osservammo già che i casi più comuni di rimarchi che fa la Corte si riferiscono appunto a violazioni di leggi; e d'altronde come togliereste codesta attribuzione quanto ai contratti ed ai decreti?

Ad ogni modo noi togliamo alla Corte dei conti attribuzioni che oggi ha, togliamo attribuzioni che le consente l'onorevole Sella, e quindi non arruffiamo certo la matassa di più di quanto oggi sia arruffata e proponeva che il fosse l'onorevole Sella col suo progetto.

Del resto l'onorevole Sella deve concedere che, quando diciamo dover venire il mandato al direttore generale del Tesoro per essere ammesso a pagamento

passando per la Ragioneria, per le sue registrazioni, non aggiungiamo una ruota, perocchè trattasi di una funzione unica, e la Ragioneria non fa che annotare ciò che altrimenti avrebbe scritturato la stessa direzione del Tesoro.

Che se vogliasi richiamare quanto propone l'onorevole Sella, circa alla trascrizione degli ordini di pagamento del conto generale del Tesoro al conto crediti del pagatore generale, e quanto alla trascrizione degli ordini del pagatore generale sul conto pagamenti dello stesso pagatore generale, si farà ognuno persuaso se la Commissione complichi di più che non faccia l'onorevole Sella.

Non aggiungerò altro su di questo argomento. Voglio per altro ancora dire all'onorevole Sella, che è vero bensì che la parola controllore non ha avuto ancora l'incolato dall'accademia della Crusca, ma avendo un significato generalmente ricevuto in Italia ed essendo anche parola universalmente usata in questa stessa Toscana, la Commissione ha creduto di farne uso perchè del resto esprime precisamente il concetto voluto. Forse le occorreva un battesimo solenne; e questo battesimo lo darà la Camera approvando questo articolo di legge.

PRESIDENTE. Non siamo mica all'accademia della Crusca.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Non entrerò nella questione del nome che la Commissione propone pel capo della Ragioneria ministeriale. Certamente anch'io avrei preferito la parola ragioniere che mi pareva corrispondesse esattamente alle sue ingerenze; ma quel che mi preme è di sottoporre alla Commissione una considerazione la quale, secondo me, può introdurre una semplificazione importante in questa materia, nella quale, non bisogna dissimularlo, molte sono le lagnanze per le lungaggini che sono richieste, perchè i mandati sieno circondati delle volute garanzie. Non vedo la necessità che il mandato spedito dal Ministero e riveduto dal controllore debba, dopo essere stato alla Corte dei conti, passare per la Ragioneria per andare alla direzione generale del Tesoro. Nel disegno di legge che ho avuto l'onore di proporre, non eravi questo passaggio; la Corte dei conti doveva spedire il mandato direttamente alla direzione generale del Tesoro, la quale poi, con mezzi amministrativi semplicissimi avrebbe trasmesso alla Ragioneria l'elenco dei mandati ammessi a pagamento giorno per giorno, affinchè se ne potesse tener nota nei registri e nelle scritture. Questa mi parrebbe una semplificazione che non nuocerebbe all'economia della legge, e che d'altronde toglierebbe ogni argomento per asserire che con questa nuova disposizione noi abbiamo complicato maggiormente il congegno della spedizione e del pagamento dei mandati.

RESTELLI, relatore. La Commissione accetta la proposta del signor ministro, perchè è perfettamente conforme alle sue idee; anzi, se crede lo stesso signor ministro di fare la proposta del mutamento all'ultimo comma di questo articolo 44, la Commissione lo accetterà di buon grado.

(Il ministro va al banco della Presidenza a concertare la sua proposta.)

PRESIDENTE. Ecco la modificazione che sarebbe concertata tra il ministro e la Commissione riguardo all'ultimo comma dell'articolo 44 il quale suonerebbe così:

« Il mandato vidimato dalla Corte dei conti passa al direttore generale del Tesoro, che lo ammette a pagamento, compartendone gli ordini al tesoriere cassiere o percettore che lo deve estinguere e facendo comunicare avviso conforme al titolare del mandato. »

Poi segue un altro comma proposto nei seguenti termini:

« La direzione generale del Tesoro trasmetterà giornalmente l'elenco dei mandati, stati ammessi a pagamento, alla Ragioneria generale per l'opportuna scritturazione. »

L'onorevole Sella ha facoltà di parlare.

SELIA. Sono costretto di chiedere la parola per difendermi; ma, prima di venire alla mia difesa, dirò alla Commissione di pensarci bene, prima di ordinare come fa che della spedizione del mandato si faccia comunicare avviso conforme al titolare, perchè è un carico non piccolo.

RESTELLI, relatore. È una garanzia.

SELLA. So bene che è una garanzia; ma quando si pensa che sono 600 o 800 mila mandati, bisogna pensarci un momentino.

Io sono costretto a difendermi, perchè l'onorevole relatore, per difendere la causa sua, cosa ha fatto? Ha combattuto il progetto di legge di contabilità da me presentato nel 1865.

Io veramente potrei limitarmi ad osservare che esso non è più davanti alla Camera, e quindi se anche è cattivo, si seppellisca; ma sono costretto a dire all'onorevole Restelli, che egli non se n'è reso conto abbastanza; perchè in caso contrario non solo non avrebbe detto quello che disse, ma forse avrebbe fatto altre proposte.

Il sistema che io proponeva, l'ho detto a più riprese e senza amor proprio, non è niente affatto mio. È quello di un altro paese, che è il solo in cui si sia veduto che i ministri, per derogare alla legge di contabilità, abbiano pagato del proprio, è quello dell'Inghilterra.

Ecco come è l'ordinamento, e non è niente affatto di quella complicazione che si rimproverava dall'onorevole relatore della Commissione. Vi è un pagatore generale; quando una somma è nel conto dello scacchiere, si fa un ordine di trascrizione dal conto dello scacchiere al conto del pagatore generale, cioè si pone a disposizione del pagatore generale, per un dato capitolo, una certa somma; lì interviene qualche cosa di

analogo alla nostra Corte dei conti: un alto funzionario non ammette questo passaggio della somma dal conto dello scacchiere a quello del pagatore generale, se non quando ha riconosciuto che la somma che si mette così a disposizione del pagatore generale non è superiore a quella disponibile sul capitolo deliberato dal Parlamento. Questo corpo ha un'autorità inappellabile. Egli non si occupa della legalità o no della spesa, non domanda se questa spesa sia per questo o per quell'oggetto, esso si occupa solo di sapere se vi è la somma disponibile. Se la cosa va bene, a suo giudizio, egli ammette il pagamento, e firma; se non lo ammette, egli non lo paga, nè avvi più autorità che valga a farglielo ammettere.

Il mandato si spedisce poi dal liquidatore del Ministero; ma questo liquidatore, badi benel'onorevole relatore, non è un controllore. Basta indicare come egli sia nominato nel progetto della Commissione per vedere come esso non è un impiegato del Ministero, ma è un impiegato della Ragioneria generale che si occupa di fare il riscontro. Quando egli rifiuta di passare un · mandato, il Parlamento ne deve essere informato. Insomma è messo in parallelo colla Corte dei conti, ed ha un vero ufficio di riscontro. Nel mio progetto, come in Inghilterra, vi è benissimo un agente della Corte dei conti, o dell'Audit office il quale sta nel Ministero come testimonio muto; egli non fa mai delle osservazioni, prende i suoi appunti e li trasmette alla Corte dei conti, e sapete perchè? Non già per intralciare in niente l'ufficio di liquidazione del Ministero, nè per impedire che i mandati proseguano la loro via, giacchè sono subito spediti all'ufficio del pagatore generale, ed immediatamente si pagano. Questo agente del l'Audit office trasmette i suoi appunti alla Corte dei conti, la quale si riserva la sua facoltà come giudice del conto consuntivo, ed allora riconosce se sia stata fatta bene o no l'appropriazione della somma voluta al capitolo del bilancio; e quando non siasi fatta esattamente, la conclusione è semplicissima: fanno pagare in proprio i ministri.

Quindi, mi permetta l'onorevole relatore, e scusi la Camera se ebbi a difendere questa parte del mio disegno di legge, perchè realmente il pagamento delle spese là è fatto con una rapidità immensa, giacchè il pagatore generale ha cura di tener sempre a sua disposizione una certa somma sopra i vari capitoli del bilancio, e poi il mandato è liquidato dal Ministero e veduto da un ufficiale, che prende solo le note ch'egli crede per uso della Corte dei conti, quindi va subito dal pagatore generale ed è immediatamente riscosso.

SANGUINETTI. lo vorrei interrogare la Commissione circa una materia che credo importantissima, e chiedere se ella non credesse di dover fare un'aggiunta a quest'articolo.

In quest'articolo si sottopongono alla liquidazione

del Ministero, al controllo della Ragioneria, a quello della Corte dei conti, le spese di qualunque genere, anche quelle fisse ordinarie, e su cui non cade contestazione. E questa sta Mavisono certe spese importantissime molto rilevanti, se guardiamo al bilancio, per cui si fanno liquidazioni e si lasciano titoli che durano quanto la vita di quelli che li ricevono, voglio parlare in sostanza delle liquidazioni di pensioni, e per le quali non trovo che si richieggano da questa legge tutte le garanzie che, a mio avviso, sarebbero necessarie per la tutela delle finanze.

Diffatti, secondo la legge vigente costitutiva della Corte dei conti le pensioni come sono accordate? Sono accordate unicamente dalla Corte dei conti. È dessa che, sulla domanda degli interessati, liquida le pensioni; è dessa che, dopo aver compiuto l'ufficio di giudice, direi, istruttore e liquidatore, giudica il suo operato quando vi sono delle contestazioni. Il Ministero delle finanze non è rappresentato affatto, a meno che non si dica essere a sufficienza rappresentato dal procuratore generale che sta presso la Corte dei conti.

Ma questa rappresentanza per me non è sufficiente, non perchè quelle rispettabilissime persone non compiano al loro ufficio, ma perchè, per la natura stessa di quell'ufficio, è impossibile che abbiano impiegati in numero sufficiente, e che possano conoscere i singoli servizi di tutti quanti i Ministeri civili e militari, e che perciò è molto facile che possano occorrere errori, i quali passino, non ostante la loro diligenza, inavvertiti.

Ora, supponete che avvenga un errore nella liquidazione delle pensioni; supponete che si accordi una pensione non dovuta; la sezione della Corte dei conti commette questo errore; l'interessato, certamente, quando gli fosse data una pensione non dovuta, non è egli che va a reclamare perchè si riunisca la Corte dei conti e giudichi a sezioni riunite. Quindi la cosa passerebbe e le finanze non sono guarentite.

Il sistema vigente in Italia non lo troviamo nè in Francia, nè nel Belgio, nè presso altre nazioni. Ora io domando alla Commissione se, anche trattandosi di pensioni, non sarebbe miglior partito che la liquidazione prima fosse fatta da quel Ministero da cui dipendeva l'impiegato che domanda la pensione, che fosse controllata dal liquidatore e quindi trasmessa alla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Non si parla di pensioni qui. Ella esce fuori dell'argomento dell'articolo.

SANGUINETTI. Qui si parla di riscontri su tutte le spese che si fanno per lo Stato; anche le liquidazioni delle pensioni sono spese.

PRESIDENTE. Qui si parla del giro dei mandati, non delle pensioni; la prego a stare nella questione.

SANGUINETTI. Parlo di un'aggiunta che propongo; quindi non sono fuori di questione. Per me la liqui-

dazione delle pensioni è più che un mandato, è una sorgente di mandati che si riproducono ogni anno fino a che campa il pensionato. (Interruzione)

Ringrazio l'onorevole Dina; il mandato è conseguenza della liquidazione. Dunque se parliamo di mandati io posso sorgere alla causa dei mandati.

Voci. No! no!

RESTELLI, relatore. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. L'ho già fatta io due volte la mozione d'ordine, invitando il deputato Sanguinetti a rimanere nell'argomento, o non proseguire.

SANGUINETTI. Ho finito.

RESTELLI, relatore. Come relatore voleva osservare all'onorevole Sanguinetti che le pensioni si pagano sui ruoli delle spese fisse di cui si parla all'articolo 53. In quell'articolo quindi troverebbe opportunità maggiore la discussione fatta dall'onorevole Sanguinetti. Aggiungo però che quando mai la si ripetesse, allora soggiungerei che è questione del rimaneggiamento delle disposizioni concernenti le attribuzioni della Corte dei conti, e non questione attinente a questa legge di contabilità che discutiamo.

PRESIDENTE. Dunque rileggerò l'articolo 44 come è stato modificato:

- « Prima che sia emesso da un Ministero un mandato di pagamento, sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto e sarà pure verificato che non sia violata alcuna legge, e che la somma da pagarsi stia nei limiti del bilancio, e ne sia fatta la giusta imputazione al relativo capitolo, che deve sempre essere indicato nel mandato.
- « Ogni mandato è firmato dal ministro o da chi sarà da lui designato. Dovrà pure essere firmato dal liquidatore-controllore, che sarà il capo della Ragioneria istituita presso ciascun Ministero. Esso vidimerà il mandato quando lo riconosca regolare nei sensi suesposti e sarà personalmente responsabile della sua regolarità.
- « Il mandato sarà trasmesso alla Corte dei conti, che lo registrerà e vi apporrà il suo visto, quando riconosca che per esso non sia violata alcuna legge, che sia fatta giusta imputazione al capitolo del bilancio indicato nel mandato, e che la somma non ecceda i limiti di esso.
- « Il mandato vidimato dalla Corte dei conti passa al direttore generale del Tesoro, che lo ammette a pagamento, compartendone gli ordini al tesoriere, cassiere o percettore, che lo deve estinguere, e facendo comunicare avviso conforme al titolare del mandato.
- « La direzione generale del Tesoro trasmetterà giornalmente l'elenco dei mandati stati ammessi a pagamento, alla Ragioneria generale per l'opportuna scritturazione. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Ora avverto la Camera che all'articolo 45 la Commissione propone che sia soppresso il numero 3, e che quindi i numeri 4 e 5 prendano i numeri 3 e 4.

Do lettura dell'articolo come rimane redatto dalla Commissione.

- « Art. 45. I ministri potranno aprire crediti mediante mandati a disposizione di funzionari da essi dipendenti:
- « 1° Pel pagamento di quelle fra le spese di riscossione delle entrate, delle quali sarà unito l'elenco alla legge di approvazione degli annuali bilanci;
  - « 2º Per le spese di giustizia penale;
- « 3° Per acquisti, servizi e forniture ad economia, quando non sia necessario provvedervi con mandati di anticipazione;
- « 4º Per pagamento di spese di uffizio o d'indennità, quando non siano prestabilite in somma certa. »

(È approvato.)

- « Art. 46. I funzionari sì civili che militari, a cui disposizione siano stati emessi mandati, potranno valersene mediante boni a matrice a favore dei creditori e non mai a favore di sè stessi.
- « Nei boni saranno indicati il nome e cognome delle parti prendenti, l'oggetto dei pagamenti, le somme in conto od a saldo, ed il numero del mandato a disposizione al quale si riferiscono.
- « Saranno altresì rivestiti delle formalità prescritte dal regolamento. »

(È approvato.)

La Commissione propone all'articolo 47 che si sopprima il secondo comma, cosicchè lo leggo in questo modo:

- « Art. 47. Ogni mese i funzionari delegati presenteranno i conti delle somme erogate coi documenti giustificativi a norma delle prescrizioni del regolamento, per gli effetti della loro revisione, e per essere trasmessi di poi alla Corte dei conti.
- «I funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese approvate e disposte: gli agenti pagatori della regolarità del pagamento. »
- SELLA. L'articolo 47, di cui l'onorevole presidente ci ha dato testè lettura, parla dei funzionari delegati. Non è spiegato veramente che cosa siano questi funzionari delegati; ma io suppongo che siano quelli che hanno dei mandati a disposizione.

RESTELLI, relatore. Sono i funzionari sì civili che militari; mi pare chiaro.

SELLA. Ma non si dice quali siano questi funzionari delegati. Però non è tanto di questo che io intendo parlare, quanto per sapere dalla Commissione se questi funzionari, i quali ebbero dei mandati a loro disposizione per poter fare certe spese, siano sempre in misura di presentare i conti delle somme erogate, coi loro documenti giustificativi della loro revisione e per essere trasmessi alla Corte de'conti entro lo spazio di un mese.

Prego di osservare che si tratta di mandati a disposizione come sarebbero le spese per acquisti pei servizi e per le forniture ad economia, ed io veramente non so se tutta la contabilità potrà sempre essere ultimata entro un mese. Io vedo che il Ministero nel suo progetto aveva parlato di quattro mesi, e domando semplicemente se la Commissione sia poi ben sicura che basti questo termine di un solo mese.

RESTELLI, relatore. La Commissione, proponendo il rendiconto mensile, non presuppone che in un mese venga esaurito il mandato a disposizione; perocchè anzi questa sorta di mandati vengono emanati ordinariamente per servizi continuativi. La Commissione ha proposto i rendiconti mensili, prima di tutto perchè sempre più proficui nei loro effetti sono i rendiconti resi sollecitamente, e perchè i rendiconti, essendo meglio ripartiti nell'anno, il còmpito della Corte de' conti è reso più agevole, evitandosi così lo inconveniente del contemporaneo accumulamento presso di essa di troppi conti da esaminare e da giudicare.

PIROLI. Domando la parola.

RESTELLI, relatore. Del resto, siccome l'onorevole Sella ha fatto l'osservazione, che alla Commissione sembra giusta, che non appaia chiaro a quali funzionari delegati alluda questo articolo 47, accetta essa la di lui proposta che si aggiungano le parole di cui è cenno all'articolo antecedente.

PRESIDENTE. L'onorevole Piroli intende di parlare? PIROLI. Rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 47 sarà concepito così:

- « Ogni mese i funzionari delegati, di cui è cenno all'articolo precedente, presenteranno i conti delle somme erogate coi documenti giustificativi a norma delle prescrizioni del regolamento, per gli effetti della loro revisione, e per essere trasmessi di poi alla Corte dei conti.
- « I funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese approvate e disposte: gli agenti pagatori della regolarità del pagamento. »

SELLA. Desidererei uno schiarimento che credo sia abbastanza importante per capire la legge.

Questi mandati a disposizione riguardano anche le spese di giustizia penale, e credo realmente che sarà questo un progresso importante che farà l'attuale forma di pagamento delle spese di giustizia penale, mediante questi mandati a disposizione.

M'immagino che questi mandati a disposizione per spese penali dovranno essere dati, supponiamo, ai procuratori generali, ai presidenti dei tribunali. Domando ora se s'intende che i presidenti dei tribunali e i procuratori del Re debbano diventare contabili, e debbano presentare i loro conti alla Corte dei conti. Ciò domando per mia norma.

RESTELLI, relatore. Io credo di sì, perchè non vi è assolutamente ragione per fare un'eccezione a loro riguardo. Se, per esempio, un procuratore del Re, un presidente di tribunale fa, a modo di esempio, un mandato a favore di un perito che non abbia prestata opera alcuna, oppure non applica rettamente la tariffa giudiziaria che attribuisce date competenze a periti od a testimoni, è ben naturale che codesti funzionari debbano rendere conto delle loro ordinazioni.

Questo non avverrà probabilmente; ma se il caso occorra, non è ragione di fare eccezioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 47.

(È approvato.)

« Art. 48. Nessun mandato a disposizione, salvo quelli per provvedere fondi all'estero e per pagare le vincite al lotto, potrà essere spedito per una somma maggiore di lire 30,000. »

La Commissione propone di sopprimere le parole per provvedere fondi all'estero.

Chi approva l'articolo 48 testè letto, sopprimendo le parole *per provvedere fondi all'estero*, è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 49.

La Commissione propone due aggiunte a quest'articolo, una in seguito al primo comma, e l'altra dopo il comma ultimo.

Leggerò l'articolo colle modificazioni proposte dalla Commissione.

« Art. 49. I ministri potranno anche emettere mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia, per somma però che non ecceda le lire trentamila; e così anche mandati di anticipazione per le competenze dei corpi dell'esercito, regolate secondo il bisogno, e sempre nei limiti fissati dal bilancio, nonchè per tutte le somme convenute pagarsi fuori Stato in forza di contratto e per fornire i fondi di spese alle legazioni e consolati all'estero.

« Nei mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia sarà sempre fatto riferimento al regolamento approvato con decreto reale, di cui è detto al paragrafo 1 dell'articolo 17 della presente legge, ferma la eccezione contemplata dal paragrafo 2 dello stesso articolo.

- « Il ministro delle finanze fornirà, con mandati di anticipazione a favore del cassiere della direzione generale del debito pubblico, le somme occorrenti per pagare gl'interessi del debito pubblico nello Stato.
- « Somministrerà anche, con mandati di anticipazione, le somme da pagarsi all'estero per interessi del debito pubblico e quelle da pagarsi per le vincite al lotto, ove non sia necessario di far uso di mandati a disposizione. »

Ora l'onorevole Maldini propone che al primo alinea di quest'articolo 49, dopo le parole dei corpi dell'esercito, si aggiunga e della marina.

La Commissione è disposta ad accettare questo emendamento?

MALDINI. Domando la parola.

RESTELLI, relatore. S'intende, perchè parmi che sotto la denominazione di esercito sia compresa anche la marina.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Si dovrebbe dire: dell'esercito e dell'armata. La parola marina però è più conforme alla nostra terminologia.

RESTELLI, relatore. La Commissione accetta.

MALDINI. Ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. La Commissione accetta il suo emendamento, onorevole Maldini; è inutile discutere.

MALDINI. Mi scusi, signor presidente, non era per difendere l'aggiunta che io aveva chiesta la parola, ma per richiamare l'attenzione della Commissione sopra un argomento che si riferisce al presente articolo. Qui è detto...

RESTELLI, relatore. Perdoni l'onorevole Maldini. Permetta che la Commissione faccia ella stessa una proposta, la quale forse collima con quella cui egli allude. La Commissione propone che al fine del primo comma si aggiunga: ed alle navi viaggianti fuori Stato.

Siccome vi hanno comandanti di bastimenti i quali fanno lunghi viaggi e stanno talora più anni lungi dal paese, sicchè è necessità fornirli alla partenza dei fondi occorrenti durante il viaggio, l'articolo deve provvedere perchè il Ministero della marina possa emettere a loro favore i corrispondenti mandati di anticipazione per le dette spese.

SELLA. Domando la parola.

RESTELLI, relatore. L'onorevole Sella domanda la parola; esso vorrà per avventura di nuovo chiedere alla Commissione, come fece ieri, qual posto troverà nel sistema della Commissione il mandato di anticipazione per far le spese del viaggio marittimo di una nave per quanto riguarda l'esercizio finanziario dell'anno. Ieri l'onorevole Sella ci ha domandato: che farete voi di quella somma di scorta che fosse data ad un comandante, il quale viaggiando all'estero non si trovasse al fine dell'esercizio dell'anno in situazione di potervi dire quanta parte del fondo di scorta abbia erogato? Ed aggiungeva: codesto comandante ritornerà, se occorre, dopo due o tre anni dal suo viaggio, e sarà allora soltanto che vi dirà quanto gli sia avanzato del fondo che gli avete affidato.

Rispondo categoricamente all'interpellanza fatta dall'onorevole Sella.

Il principio della ammissione è che per la parte passiva del bilancio facciano parte dell'esercizio finanziario di un anno tutte le somme che effettivamente sono sortite dalle casse dello Stato.

Nella ipotesi adunque fatta che sia affidata con mandato di autorizzazione una somma ad una nave viaggiante, essendo codesta somma sortita dalle casse dello Stato, deve formare oggetto o materia dell'esercizio dell'anno finanziario in cui la somma è pagata.

Che se il comandante della nave ritornerà sia nel-

l'anno successivo, sia dopo alcuni anni, e riporterà al Governo un avanzo del denaro affidatogli, sarà questa una sopravvenienza attiva di cui naturalmente si terrà conto e che verrà ad impinguare le attività dell'anno in cui seguirà il ritorno della nave e la restituzione dell'avanzo.

MALDINI. Ringrazio l'onorevole relatore di aver fatta quest'aggiunta all'articolo 49; ma veramente mi meraviglio come egli potesse indovinare il mio concetto prima che lo esprimessi.

Del resto egli mi ha risparmiato ciò che voleva proporre.

Però faccio osservare che i fondi di scorta non si danno soltanto ai bastimenti che vanno all'estero, per conseguenza bisognerebbe ommettere quelle parole, viaggianti all'estero, ma soltanto ed i fondi di scorta per le navi armate. Mi pare che in questo modo la questione sarebbe generale.

Di più sarà necessario che l'onorevole ministro della marina, quando si tratterà di riformare i regolamenti del materiale e della contabilità, provveda acchè i medesimi siano fatti in relazione colla nuova legge, e che quindi modifichi anche la contabilità riguardante l'amministrazione dei fondi di scorta, oggidì troppo intralciata.

Infatti non so come in oggi un ministro di marina possa andare innanzi col sistema che vige per le anticipazioni sopra diversi capitoli del bilancio, e credo che l'articolo 52 che verrà presto in discussione, dovrà nell'ultimo alinea venir modificato nel senso della proposta presentata dall'onorevole relatore, proposta che io lo pregherei d'emendare nel senso che ho espresso, allo scopo di renderla più generale.

RESTELLI, relatore. Debbo fare osservare all'onorevole Maldini, che la sua proposta od è eccessiva o trova soddisfazione nella disposizione proposta dalla Commissione, che, cioè, si possono emettere mandati a disposizione e mandati di anticipazione, che però non eccedano la somma di 30,000 lire. I fondi di scorta, cui allude l'onorevole Maldini, possono tenersi nei limiti di detta somma, e quindi potranno essere somministrati con tali mandati.

Nè questo vuol dire che codesti fondi di scorta saranno sempre limitati a 30,000 lire. È detto espressamente nel progetto di legge che, ove occorrano altre somme, basta che la richiesta ne sia fatta; e quando sia provato che i due terzi sono esauriti, possono essere emessi successivi mandati per altrettante somme.

I casi cui bisogna provvedere sono quelli che già fin d'ora si può prevedere che richiedano somme maggiori di quella ordinaria delle lire 30,000, come è il caso del fondo di scorta da darsi ad una nave che intraprende un lungo viaggio.

Spero che l'onorevole Maldini sarà pago di questa mia dichiarazione.

SELLA. Sono in debito anzitutto di ringraziare l'ono-

revole relatore delle spiegazioni che ha voluto dare per quel che riguarda la somma che si sarebbe messa a disposizione di questo comandante di una fregata.

Veramente io aveva citato quel caso non già per domandare quello che si facesse, ma per dimostrare che il concetto della Commissione non era logicamente tradotto, nè, a mio avviso, logicamente traducibile in atto.

Mia intenzione però era di fare un'altra osservazione, cioè che l'articolo proposto dalla Commissione ammette i mandati di anticipazione per le spese da farsi ad economia, e poi ammette i mandati di anticipazione per le competenze dei corpi dell'esercito, e adesso ha aggiunto per la marina e le navi che viaggiano all'estero. Ora, se io guardo l'articolo 33 del Ministero (e non se l'abbia a male la Commissione se torno ad essere dello stesso avviso, che era molto meglio redatto di quello della Commissione), io trovo questa dicitura:

« Le anticipazioni di somme per provviste di viveri, foraggi ed armamenti per l'esercito saranno regolate secondo il bisogno, ed in ragione delle somme stanziate in bilancio. »

Se sta la redazione dell'articolo come è proposto dalla Commissione, quando il ministro della guerra voglia mandare a fare una provvista d'armi, per esempio, od una provvista di cavalli, non è più in facoltà di farlo, imperocchè evidentemente una somma...

SPAVENTA. Non ha potuto mai.

SELLA. Si è fatto tante volte quando si mandavano degli agenti, ad esempio, per acquisto di carbon fossile, di armi, di cavalli.

Se il signor ministro, per esempio, vuol mandare a fare incetta di tabacchi sul luogo opportuno, che cosa volete che faccia con trenta mila lire quest'agente che si manderebbe a comperare questi tabacchi?

Mi direte che in tali condizioni di cose vi sono i mandati provvisorii; ma io trovo che era molto più soddisfacente la dicitura del Ministero, perchè non limita la facoltà dei mandati di anticipazione alle sole competenze delle truppe, e se non isbaglio le competenze delle truppe sono solo i pagamenti degli assegni. Ma supponete che un corpo sia in movimento, ed il comando abbia bisogno di danaro non solo per pagare quanto è necessario pel mantenimento dei soldati, ma quanto gli possa occorrere per provvedere a tanti altri bisogni, mi pareva molto più larga questa dicitura che non quella usata dalla Commissione, preferirei dire col Ministero: « l'anticipazione di somme per provviste di viveri, foraggi ed armamenti per l'esercito. »

Io del resto feci l'osservazione, perchè il Ministero la tenga nel conto che crederà. Non mi pare che questi mandati di anticipazione si possano limitare soltanto alle competenze dei corpi dell'esercito e della marina, ed al fondo che si possa dare alle navi che viaggiano;

il qual fondo non solo serve pel pagamento degli equipaggi, ma serve anche per provvedersi di materiali e di quanto possa loro occorrere.

RESTELLI, relatore. Richiamo l'attenzione dell'onorevole Sella sul fatto che la legge vigente prescrive già ciò che propone la Commissione. Anzi la Commissione non ha fatto che produrre testualmente la legge esistente, anzichè estenderla come ha proposto l'onorevole ministro delle finanze; nè ha creduto la Commissione di estenderla, perchè l'armamento abbraccia un vastissimo concetto, ed è parso che fosse imprudenza permettere che non con mandati ordinari, ma con mandati eccezionali di anticipazione fosse fatta facoltà al Ministero di operare gli armamenti.

Ecco il motivo pel quale la Commissione ha creduto di attenersi piuttosto alla legge esistente, anzichè accettare la proposta più larga del ministro. Del resto, quando occorresse il pagamento di somme all'estero per provviste d'ogni natura, provvede il progetto di legge coll'autorizzazione di emettere all'uopo mandati di anticipazione.

SKLLA. Io voleva solo osservare che, se non isbaglio, attualmente le cose stanno così: per esempio, il ministro della guerra manda un ufficiale per comperare delle date armi, e scrive a quello delle finanze: fatemi aprire, poniamo, presso Rothschild a Parigi, presso la tal casa di Londra, di Germania, un credito di 100, di 200, di 300,000 lire per quest'ufficiale.

L'onorevole relatore della Commissione sa come c'è sempre movimento di fondi tra il Tesoro e le case all'estero. È in questa maniera che l'ufficiale, il quale abbia fatte queste spese, le può soddisfare sul sito salvo poi a giustificarle più tardi.

Bisogna badare che qui si tratterebbe di una specie di mandato provvisorio in favore d'un dato ufficiale. Ora, la legge attuale vieta, sotto qualunque titolo, i mandati provvisorii; per conseguenza credo che la Commissione converrà con me che un'operazione come quella che si fa oggi non sarebbe legale.

Io credo che la cosa debba essere un poco esaminata, ed esaminata seriamente dal Ministero per quello che riguarda i vari servizi.

La locuzione proposta dal relatore non è sufficiente. Un ufficiale, quando ha quest'incarico, tiene a sua disposizione una data somma; paga man mano, torna a casa con tutte le sue ricevute e giustifica così tutte le spese che egli ha fatto.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io domanderei che si sospendesse la deliberazione su questo articolo, onde poter riconoscere se ciò corrisponda veramente alle esigenze del servizio dello Stato. Una volta che ciò si sia verificato, noi potremo con maggior sicurezza deliberare su quest'argomento.

RESTELLI, relatore. La Commissione aderisce alla sospensione.

PRESIDENTE. Si passerà all'articolo 50:

« Quando la spesa fatta sopra un mandato a disposizione o fatta ad economia sia giustificata per due terzi della somma dell'antecedente mandato, se ne potrà accordare una successiva, la quale, col residuo dell'anteriore, non ecceda il limite fissato nei precedenti articoli 48 e 49. »

Lo metto a partito.

(È approvato.)

- « Art. 51. La giustificazione delle spese pagate sopra mandati di anticipazione sarà fatta come è detto all'articolo 47.
- « La giustificazione del pagamento degli interessi del debito pubblico sarà prodotta ogni sei mesi. »

A questo articolo la Commissione propone che si aggiunga il seguente comma:

« La erogazione dei fondi trasmessi all'estero sarà provata tosto dopo che vi siano stati effettuati i pagamanti per servizi pei quali fu emesso il mandato di anticipazione ed a norma di quanto verrà prescritto dal regolamento. »

Metto a partito l'intiero articolo.

(È approvato)

- « Art. 52. Tanto i mandati a disposizione quanto quelli di anticipazione, per essere ammessi a pagamento dal direttore generale del Tesoro, dovranno, come gli altri contemplati all'articolo 44, avere la firma del ministro o del suo delegato e quella del liquidatore-controllore, ed essere stati registrati alla Corte de'conti.
- « Anche nei mandati contemplati in quest'articolo si indicheranno la somma, l'oggetto della spesa ed il capitolo del bilancio cui questa si riferisce. »

MALDINI. Pregherei la Commissione di volermi dire se anche sopra i mandati riguardanti i fondi di scorta, proposti dall'onorevole relatore, si debbano mettere le indicazioni contemplate nell'ultimo alinea dell'articolo 52, poichè allora sarà necessario che l'onorevole ministro della marina dichiari alla Camera come sia impossibile sui mandati per anticipazione di fondi di scorta stabilire l'oggetto della spesa.

RESTELLI, relatore. La Commissione dichiara che non si fa eccezione per nessun mandato. Il mandato deve indicare l'oggetto della spesa ed il capitolo del bilancio a cui la spesa si riferisce.

MALDINI. Domando la parola per dare uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MALDINI. I fondi di scorta riguardano molti oggetti di spesa, come acquisto di materiale di dotazione, spese di riadattamento delle navi e delle macchine, spese di approvigionamento, spese per viveri e simili; e tutto ciò concerne almeno dieci o dodici capitoli del bilancio della marina. Per conseguenza al ministro della marina è impossibile definire l'oggetto di codeste spese, poichè si riferiscono a diversi capitoli.

Pregherei l'onorevole ministro di dire se non sia vero quanto io asserisco. (Segni affermativi del ministro per la marineria)

RESTELLI, relatore. Una delle due, onorevole Maldini: o esisterà in bilancio un capitolo unico che si riferisca a tutti gli oggetti a cui egli ha fatto cenno, ed allora basterà indicare nel mandato l'unico capitolo che comprende tutti codesti oggetti; od il bilancio sarà formato in modo che a ciascun capitolo corrispondano di quegli oggetti, e bisognerà proprio aver pazienza di porre nel mandato l'indicazione di tutti i capitoli cui la spesa si riferisce, riferendo anzi per ciascuno di essi le singole somme. Se altrimenti fosse, sarebbe impossibile di mantenere in evidenza nei registri quanta parte fu esaurita della somma stanziata per ciascun capitolo del bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 52 come lo ho letto.

(È approvato.)

- « Art. 53. Il pagamento delle spese fisse, cioè degli stipendi degl'impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, d'importo e scadenze fissi ed accertati, potrà seguire sopra ruoli o prospetti emessi dalla Ragioneria generale in nome e vece dei rispettivi ministri, cui le spese riguardano; i quali ruoli, firmati dal direttore generale della Ragioneria, saranno registrati alla Corte dei conti e quindi mandati al direttore generale del Tesoro che col suo visto li trasmetterà ai tesorieri provinciali. Questi, colla guida dei detti ruoli, pagheranno i creditori o li faranno pagare da'contabili subalterni nel modo che sarà prescritto dal regolamento, che indicherà pure i documenti da essere presentati da' creditori ai contabili pagatori.
- « La giustificazione dei pagamenti delle spese fisse sarà data alla Corte de'conti coi conti mensili, che devono rendere coloro che avranno eseguito i pagamenti stessi. »

(È approvato.)

- « Art. 54. Non si farà luogo a registrazione di un mandato di pagamento da parte della Corte dei conti, ed il di lei rifiuto definitivo annullerà il mandato, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio e non vi si possa far fronte col fondo di riserva.
- « Sarà pure assoluto il rifiuto della Corte quando, secondo il di lei giudizio, l'imputazione della somma portata dal mandato sarebbe riferibile ad un capitolo già esaurito del bilancio e non a quello indicato nel mandato dal ministro che lo ha emesso.
- « È di conformità modificata, quanto alla registrazione dei mandati di pagamento, la disposizione dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

All'articolo 55 la Commissione propone che siano

soppresse le parole: ordini di pagamento sopra. Dunque lo leggo con questa modificazione, e lo metto ai voti.

« Art. 55. Sotto la più stretta responsabilità personale del tesoriere centrale e di tutti gli altri tesorieri provinciali, cassieri e percettori non sarà in nessun caso mai pagata alcuna somma i cui mandati, ruoli di spese fisse, o boni di pagamento sopra mandati a disposizione, non siano rivestiti delle formalità richieste dagli articoli 44, 46, 52 e 53 della presente legge.

«L'emissione ed il pagamento dei così detti mandati provvisorii, da parte dei ministri o di qualsiasi altro impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati.»

(È approvato.)

Anche l'articolo 56 è stato modificato dalla Commissione. Esso resterebbe così concepito:

« I liquidatori-controllori presso i Ministeri, gli ordinatori secondari, a cui favore furono emessi mandati a disposizione, ed i funzionari che ricevettero somme sopra mandati di anticipazione saranno giustificabili alla Corte dei conti nei modi di determinazione dal capitolo V della legge 14 agosto 1862, n° 800, e saranno passibili di condanna, se nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 44, 46, 47, 51 e 52 della presente legge contravverranno per loro colpa o negligenza agli obblighi loro demandati, ed alla presentazione dei loro conti nel termine prescritto. Potrà la Corte dei conti nella sua decisione proporre la sospensione ed anche la destituzione dell'impiegato.

« La registrazione fatta di un mandato alla Corte dei conti non libera la responsabilità del liquidatore-controllore presso il Ministero che lo emise, per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l'accertamento della somma per la quale fu emesso il mandato.

« Ove il liquidatore-controllore non creda di firmare per qualsiasi ragione di irregolarità un mandato proposto da un ministro, e questi creda di insistere per la sua emissione, darà un ordine in iscritto al liquidatore-controllore, il quale dovrà eseguirlo, ma nel giustificare il suo operato presso la Corte dei conti unirà la propria dichiarazione motivata del rifiuto e l'ordine del ministro. La Corte dei conti poi nel rapporto diretto al Parlamento sui mandati registrati con riserva indicherà anche quelli pei quali siavi stato rifiuto da parte del liquidatore-controllore.

« La Sezione della Corte dei conti, a cui sarà affidata la revisione dei conti dei liquidatori-controllori e degli ordinatori secondari, sarà una sezione diversa da quella cui è affidato il controllo preventivo a senso degli articoli 44 e 52 della presente legge. »

La parola spetta all'onorevole deputato Sella.

SELLA. Veramente io confesso di essere stato distratto un momento quando si disputava l'articolo 55: avrei una domanda di schiarimento a fare che, benchè sia votato, spero mi sarà concessa. Io approvo il concetto che ha mosso la Commissione a proibire le emissioni ed il pagamento dei così detti mandati provvisorii da parte del Ministero emessi sotto qualunque punto di vista; ma vorrei chiedere: che cosa si farà in un caso d'urgenza straordinaria?

Supponiamo una inondazione, che si sia rotto un argine del Po nella provincia di Ferrara; il prefetto dice: io devo provvedere onde siano evitati danni maggiori; in questi casi è naturale, bisogna aver denaro, e si deve averlo subito. Altre volte vi si provvedeva ordinando con un telegramma ministeriale al cassiere di dar subito denaro ai prefetti sino ad una data somma, salvo a far tutto quello che occorreva in appresso per la regolarizzazione.

Supponete che domattina il ministro della guerra o dell'interno ricevesse un telegramma, che l'ordine pubblico è stato turbato in una data provincia; che bisogni muover delle truppe e munirle di mezzi e di danaro, ecc., ponete ancora (per fare un caso difficile in cui necessariamente debba interporsi un certo tempo prima che arrivi materialmente il mandato) che il caso succeda in un'isola; ognun vede che possono essere diversi e moltiplici i casi urgenti di questa natura in cui le circostanze non permettono assolutamente che si aspetti tutto il tempo necessario perchè possa aver effetto un mandato regolare definitivo: che partito si prenderà, non potendosi spiccare mandati provvisorii?

Io non dirò che la Commissione non abbia pensato a questi casi; essa certo ci ha pensato, perchè ha creduto necessario di dar luogo a questo articolo; ma io domanderò solo per la mia tranquillità come si provvederà in questi casi.

RESTELLI, relatore. Credo che potrà darsi qualche caso straordinarissimo in cui possiamo trovarci imbarazzati per poter disporre di somme, fra quelli accennati dall'onorevole Sella.

Premetto però che avendosi proposto che nel bilancio vi debba essere una somma per le spese impreviste, non avverrà mai almeno che manchi lo stanziamento in bilancio.

Codesta somma naturalmente sarà determinata secondo la prudenza del Parlamento, in tale misura che dovrà far fronte alle eventualità anche straordinarie che si possono presentare durante l'anno. Dunque mancanza di fondi stanziati nel bilancio non si dovrebbe mai verificare.

Ma l'onorevole Sella dice: badate che, quantunque la somma sia stanziata in bilancio, per far sortire il danaro dalle casse dello Stato ci vuole una serie di formalità che in certi casi non avrete il tempo di compiere.

Rispondo all'onorevole Sella che un mandato, in caso di urgenza, potrà essere emesso e regolato, direi quasi, da un'ora all'altra. Questo non potrebbe seguire forse soltanto quando occorresse provvedere di notte, e dico forse, perchè in casi eccezionalissimi nessun

impiegato rifiuterà l'opera sua anche di notte. Ora dunque in poche ore potrà essere pronto il mandato: ed ammesso questo a pagamento dal direttore generale, non ci sarebbe certamente ostacolo che il mandato fosse spedito telegraficamente al tesoriere incaricato di pagare la somma che occorra. Oramai il telegrafo è mezzo di prova attendibilissimo; per cui il fac simile del mandato spedito telegraficamente varrà al funzionario che lo riceve come mandato originale.

Che se dunque consideriamo che al caso pure straordinario, accennato dall'onorevole Sella, vi sarebbe modo di provvedere assai sollecito, non vi saprebbe vedere ragione per cui si dovessero introdurre sulla legge eccezioni che ne infirmerebbero il principio: nè per un caso appena escogitabile, e che forse non avverrà mai, è il caso di lasciare aperta la via sdrucciola dei mandati provvisorii.

Se si potessero indicare in un articolo tassativamente i casi eccezionali in cui fosse dato di deviare dalle norme ordinarie, sarei quasi per accoglierlo: ma è egli possibile di designare tali casi senza lasciare luogo ad arbitrii? Prevedete, per esempio, il caso dirottura d'argini di fiumi; ma sa ognuno quanta differenza vi sia da fiume a fiume, fra il Po, per esempio, e l'Arno: nè i provvedimenti potrebbero essere gli stessi per i due fiumi. Se non che, ripeto, con buona volontà e solerzia i mandati regolari si possono avere da un'ora all'altra.

E finalmente dico all'onorevole Sella: se crede dover provvedere ai casi da lui contemplati, proponga un articolo di legge, e la Commissione sarà ben felice di vedere alleggerita la propria risponsabilità quando sia la Camera chiamata a deliberare su di esso.

SELLA. Veramente io non posso accettare questo guanto di sfida che mi getta la Commissione, per la semplice ragione che ho già fin dal principo dichiarato di non voler fare proposta alcuna; mi limito a fare qualche lieve osservazione, all'unico scopo perchè ne sia tenuto conto anzitutto nel rendiconto, e poscia, ove lo si creda, dalla Commissione, la quale ha meglio di ogni altro studiata la legge da lei proposta, e che, del resto, vedrà se sia il caso di qualche complemento.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Ruggero. RUGGERO. La questione è di gravissima importanza, e bisogna ammetterla con nessuna eccezione; nei casi difficilissimi che avvengono in quei paesi per cui questa disposizione è nella legge di contabilità, si rimedia facilmente, perchè quando il caso è gravissimo, è urgente, tutti quanti gli impiegati del Governo concorrono a facilitarne il passaggio alla tesoreria, e il tesoriere assume sopra di sè la responsabilità, facendo il pagamento, mentre si regola il mandato.

Così si fa dappertutto; in conseguenza, questa, che non è una disposizione nuova, ed è di gravissima importanza, credo debba essere conservata tal quale stanza que intralizza de la conseguenza.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni, metto ai voti l'articolo 56.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. La disposizione che si discute ora è nell'articolo 56 o nell'articolo 55?

PRESIDENTE. Colla sua osservazione l'onorevole Sella si proponeva d'ottenere una spiegazione riguardo all'articolo 55 che gli era sfuggito. Era quindi un'osservazione postuma, imperocchè non si può più fare proposta alcuna sull'articolo 55, ma soltanto proporre un articolo nuovo.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Tacerò riguardo all'articolo 55, contento d'aver fatto a quello le mie osservazioni, ma sull'articolo 56, che non è ancora votato, vorrei solo osservare che trovo molto singolare che questa facoltà del liquidatore-controllore si spinga fino al punto di rifiutare addirittura il mandato al ministro.

RESTELLI, relatore. Non si rifiuta.

PRESIDENTE. Il ministro può ingiungere.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanse. Bisogna spiegarsi chiaramente perchè risulta nella redazione che il liquidatore-controllore può rifiutare il mandato al ministro.

RESTELLI, relatore. Perdoni, l'onorevole ministro, in quest'articolo è detto: « Ove il liquidatore-controllore non creda di firmare, per qualsiasi ragione d'irregolarità, un mandato proposto da un ministro, e questi creda d'insistere per la sua emissione, darà un ordine in iscritto al liquidatore-controllore, il quale dovrà eseguirlo. » Mi pare che sia chiaro l'obbligo di obbedire al ministro.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Domando che si chiarisca bene questo punto, e prego la Commissione di volere essermi cortese di un momento di attenzione.

Questo liquidatore-controllore è un impiegato od un magistrato; quando sia un magistrato, si capisce che possa giudicare, anche dopo l'ordine del ministro, se il mandato è ben fatto o no. Parmi però che la cosa possa camminare regolarmente anche nell'altro caso.

Quando al mandato, il quale trae la sua origine da una divisione del Ministero, prima di venire alla firma del ministro o di colui che dal ministro è delegato, sia apposta la firma del liquidatore-controllore, questi debbe restare responsabile personalmente, sia verso il ministro, sia verso la Corte dei conti, del suo operato.

L'ordine di pagamento acquista solamente il suo valore definitivo quando, come dice un articolo precedente, esso sia munito della firma del ministro o della persona che dal ministro è delegata a firmare i mandati. In conseguenza, se le operazioni del liquidatore hanno preceduto questo stadio, il caso che egli possa rifiutare di sottoscrivere un mandato già firmato dal ministro, non può avverarsi. È possibile che il mandato sia dalla Certe dei conti respinto per una di quelle

tante ragioni per cui essa ha diritto di rivederlo; ma quando il mandato abbia queste due garanzie, che chi lo spedisce e chi liquida le partite in esso portate, prima che sia firmato dal ministro, sia responsabile della regolarità di esso; e che sia poi riveduto dalla Corte dei conti per accertarsi se rimane entro i limiti del bilancio e delle prescrizioni tutte, io non intendo qual valore abbiano le disposizioni di quest'articolo, per le quali il liquidatore-controllore sembra in certo modo superiore al ministro; parmi che ciò sia un rovesciare tutta la disciplina dei Ministeri, ed io confesso che non potrei adattarmivi.

Tale è almeno l'opinione che mi sono formata a questo riguardo.

RESTELLI, relatore. Credo che sarebbe stata un'enormità se nel progetto di legge si fosse dato al controllore ministeriale la facoltà del rifiuto della spedizione di un mandato, poichè sarebbe stato compromettere la responsabilità ministeriale e turbare la gerarchia nell'ordine amministrativo; ma codesta enormità la Commissione non l'ha commessa.

Richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze sull'opinione che ha emesso egli stesso sul punto che vi debba essere un impiegato presso i Ministeri che personalmente risponda della regolarità di tutti i mandati, e che quest'impiegato sia giudicabile dalla Corte dei conti.

Se vogliamo questa responsabilità, è d'uopo che sia resa possibile e che possiamo trovare chi voglia assumerla.

Ora, se supponiamo il caso che il liquidatore-controllore non trovi regolare un mandato, sia che non lo riconosca nei limiti del bilancio, sia che non trovi giustificato il titolo della spesa; naturalmente il liquidatore che sa di risponderne davanti alla Corte dei conti e di pagare anche a danaro la sua responsabilità, non vorrà firmare il mandato se non quando sappia di potersene esonerare; al qual uopo la Commissione ha proposto che il controllore debba emettere il mandato, ma che il ministro debba dargli un ordine in iscritto e il controllore possa unirlo nel suo rendiconto alla Corte dei conti.

Di questo modo è provveduto a mantenere intatta la responsabilità ministeriale, e a non compromettere ingiustamente la responsabilità del liquidatore controllore.

CASTAGNOLA. Io sento parlare di diverse classi di responsabilità. Di una responsabilità tutta propria del ragioniere, alla quale responsabilità coesiste di fianco e si coonesta quella del ministro.

Io ho sempre creduto che la vera responsabilità fosse quella ministeriale, e che gl'impiegati fossero dessi responsabili verso i rispettivi Ministeri, gli atti dei quali dovevano essere sottoposti al sindacato della Cor te dei conti, del Parlamento e del paese.

Quindi, ritenuta la cosa sotto questo punto di vista.

amerei molto che venisse soppressa questa anormalità, la quale fa del ragioniere un funzionario quasi uguale al ministro, il quale è costretto a piatire col ministro; egli obbedisce è vero, ma forzatamente, quando il ministro gli ordina la spedizione d'un mandato; ma protesta in iscritto, si appella ad un alto tribunale, cioè alla Corte dei conti, la quale si fa giudice tra il ministro ed il ragioniere.

Non basta, o signori: vi è un'altra considerazione.

Noi adesso andiamo creando una nuova potenza. Si crea questo alto potere, la Ragioneria, la quale io voglio credere che darà dei buoni effetti; si è creato un gran ragioniere il quale nomina egli solo gl'impiegati... (Oh! oh!)

RESTELLI, relatore. No, no; propone!

CASTAGNOLA. Sì, egli li propone: ma si sa infatti che le proposte equivalgano alle nomine. Il Consiglio dei ministri non potrà mai dire: nominate questo piuttosto che quell'altro; potrà successivamente opporre una lunga serie di rifiuti, fintantochè il Consiglio dei ministri, stanco, finirà coll'accettare gli impiegati proposti dal ragioniere.

Io credo quindi di non aver detto una cosa enorme dicendo che, in sostanza, è egli che fa queste nomine.

Il ragioniere propone dunque, se così meglio vi piace, tutti i suoi impiegati, e ne tiene uno in ciascuno dei Ministeri; e tutti questi impiegati, i quali sono addetti ai vari Ministeri ed hanno un centro comune nel gran ragioniere centrale, hanno l'enorme facoltà di potere arrestare, se mai lo credono, la macchina governativa; di dire: non si firmano più i mandati, i ministri diano le ragioni del perchè spediscono questi mandati.

Se questo non è un falsare la responsabilità ministeriale, il sostituire un nuovo ente al ministro, io confesso di non capire più nulla.

Per questi motivi, io non posso che desiderare vivamente che, almeno almeno la disposizione che attualmente cade in quistione, venga di molto emendata nel senso precisamente che proponeva l'onorevole ministro per le finanze.

RESTELLI, relatore. La Commissione accetta la redazione che il ministro proporrà, e di cui ha già dato comunicazione alla Commissione stessa.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Si potrebbe riformare l'articolo in questo modo. In sostanza il concetto resta il medesimo, ma è meglio conservata la disciplina interna.

Sarebbe così redatto: « Ove il liquidatore-controllore non creda di firmare, per qualsiasi ragione d'irregolarità, un mandato, ne riferirà direttamente al ministro: ed ove, ciononostante, questi creda di approvarne l'emissione, darà un ordine in iscritto al liquidatore-controllore, il quale dovrà eseguirlo.

« Nel giustificare però il suo operato presso la Corte dei conti esso potrà unire l'ordine del ministro La Corte dei conti poi nel rapporto diretto al Parlamento sui mandati registrati con riserva, indicherà anche quelli pei quali siavi stato un ordine speciale del ministro. »

RESTELLI, relatore. La Commissione accetta pienamente questa redazione che è conforme al suo concetto.

Molte voci. Ai voti! ai voti! (Segni d'impazienza) PRESIDENTE. Sì, sì, andremo ai voti, faremo cammino.

Dunque i due primi commi dell'articolo 56 restano quali li ho testè letti; poi viene il terzo quale fu redatto dal signor ministro ed accettato dalla Commissione; finalmente viene l'ultimo comma in questi termini:

« La Sezione della Corte dei conti a cui sarà affidata la revisione dei conti dei liquidatori-controllori e degli ordinatori secondari, sarà una Sezione diversa da quella cui è affidato il controllo preventivo a senso degli articoli 44 e 52 della presente legge. »

Metto dunque ai voti l'articolo 56 nei termini in cui l'ho enunciato.

(È approvato.)

« Art. 57. Potranno effettuarsi dopo il 1° marzo, anche prima dell'approvazione del bilancio definitivo dell'anno finanziario già in corso, per essere imputate ai corrispondenti capitoli pur non peranco definitivamente iscritti nel bilancio stesso, le spese autorizzate nel bilancio dell'anno antecedente, che vennero impegnate e non pagate prima della chiusura dell'anno stesso, nei limiti però soltanto della somma rimasta disponibile alla fine di febbraio, ed osservate sempre le prescrizioni e formalità portate dagli articoli 44, 46, 52 e 53 della presente legge.

«I mandati che già fossero stati regolarmente emessi durante l'esercizio dell'anno finanziario saranno pagabili anche dopo la scadenza di esso, senza bisogno di altre formalità e con imputazione come sopra ai corrispondenti capitoli del nuovo bilancio.

« Qualora codesti mandati non fossero presentati pel pagamento nemmeno nell'anno finanziario susseguente, alla fine di questo secondo esercizio si intenderanno definitivamente annullati, salvo il dritto del creditore di chiederne il pagamento se ed in quanto il suo diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile. »

RESTELLI, relatore. La Commissione propone questo emendamento nell'ultimo comma. Invece di dire: « non fossero presentati pel pagamento, » si dirà: « non fossero pagati; » e poi, in fine del comma, si aggiungerebbe « e di leggi speciali. »

Il motivo di quest'aggiunta è che non si vuol punto derogare nemmono a quelle leggi speciali che stabilissero speciali termini di prescrizione pei creditori dello Stato.

SELLA. Sopra quest'ultimo punto temo che vi sia nelle leggi attuali qualche disposizione per cui, qualora il mandato non sia esatto entro un quinquennio, sia perento. Io credo che, facendo una legge di contabilità generale converrebbe riprodurre questi termini. Ma l'onorevole relatore, che è così competente in materia legale, facilmente potrà rendersene conto.

Essenzialmente ho chiesto la parola per fare un'osservazione sul secondo comma di questo articolo, ove sta scritto:

« I mandati che già fossero stati regolarmente emessi durante l'esercizio dell'anno finanziario saranno pagabili anche dopo la scadenza di esso, senza bisogno di altre formalità, e con imputazione come sopra ai corrispondenti capitali del nuovo bilancio. »

Con questa disposizione comprendo benissimo che la Commissione ha creduto di rimediare all'inconveniente che nasce dal sistema da essa adottato, di volere intendere come materia dell'esercizio finanziario di un anno le somme che sono uscite, non da un conto, come sarebbe dal conto generale del Tesoro, ma da un certo numero di casse, non da tutte, perchè come ci spiegò testè l'onorevole relatore, ciò non può accadere. Ma io debbo porre in rilievo questo inconveniente. Vi è un tesoriere il quale ha dei mandati che sono stati spediti. La parte ne sarà stata informata, perchè vedo che la Commissione, malgrado l'osservazione da me fatta circa l'immenso numero di avvisi che bisognerà mandare, ha creduto di mantenere che ad ognuno in cui favore sia stato fatto un mandato, non fosse che di 50 centesimi, come qualche volta succede, si debba spedire un avviso.

Ora, questo tale si presenta alla Cassa prima del 28 febbraio, ed allora la spesa è valutata entro l'anno a cui appartiene il mese. Se va dopo, come si è deliberato nella tornata di ieri, sarà imputato all'esercizio seguente. Siccome dovrà esservi una chiusura di Cassa (la sera del 28 febbraio) per verificare lo stato delle cose, e, m'imagino anche, per riconoscere le carte che saranno esaurite, io domanderei, per mia norma, cosa succederà dei ruoli di pagamento e dei mandati non esauriti.

Suppongasi vi sia una magistratura, per esempio la Corte di cassazione di Napoli, composta del primo presidente, di due presidenti di sezione, ecc.; ora, taluno dei componenti riscuoterà la somma prima del 28 febbraio, ed in questo caso la spesa va a carico dell'anno cui appartiene questo 28 febbraio, secondo le norme adottate dalla Commissione.

Se un altro invece va il primo di marzo a riscuotere il suo mandato, questa somma è imputata all'anno seguente. Ma non è sulla singolarità di questo fatto che io adesso faccio osservazione, è puramente circa la presentazione dei conti.

Evidentemente vi ha un interesse a che il contabile possa presentare i conti relativi ad un anno con tutti i documenti giustificativi, separatamente dai conti relativi all'anno susseguente.

Con questa disposizione che la Commissione propone, certamente si rimedia all'inconveniente di dover rifare tutti i mandati; inconveniente di cui, sopra ogni altro, si lamentano tutti gli Stati i quali hanno introdotto il sistema di chiudere l'esercizio col terminarsi dell'ultimo giorno dell'esercizio stesso; ma questi Stati non hanno creduto di poter rimediare altrimenti all'inconveniente cui io accenno, cioè all'impossibilità in cui sarà il tesoriere di presentare i documenti relativi alla contabilità di un anno, separati dai documenti relativi alla contabilità di un altro anno; imperocchè, se egli ha un mandato collettivo, sul quale siano iscritte, per esempio, dieci persone, cinque delle quali abbiano esatto prima del 28 febbraio e cinque dopo, la somma delle prime cinque deve andare a conto di un anno, e quella delle altre cinque in conto dell'anno susseguente. Ora egli non può spezzare il ruolo sul quale si fecero le dieci ricevute e tenerne una metà per la giustificazione del conto di un anno e l'altra metà per la giustificazione del conto dell'anno consecutivo. Io mi limito a questa osservazione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

RESTELLI, relatore. L'inconveniente accennato dall'onorevole Sella potrebbe verificarsi quando i regolamenti non provvedessero; ed io credo che il caso da lui
indicato è di tal natura che è necessario che il regolamento provveda. Non solo possiamo avere mandati
collettivi, ma intieri ruoli per le spese. È certamente
necessario che il regolamento stabilisca come e con
quante cautele, pur non interrompendosi il servizio dei
pagamenti, si abbiano ad annullare i mandati o ruoli
vecchi per far luogo alla emissione di nuovi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 57 colle lievi modificazioni suggerite dalla Commissione.

(È approvato.)

- « Art. 58. Nei casi dalla legge permessi, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dallo Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo d'impedire il pagamento, debbono essere notificati al direttore generale del Tesoro che ne darà corrispondente notizia alla Corte dei conti ed all'ufficiale incaricato del pagamento.
- « Quando un mandato sia già stato ammesso a pagamento dal direttore generale del Tesoro prima della detta notificazione, questa sarà di nessun effetto.
- « Potrà per altro il creditore fare tale notificazione all'ufficiale incaricato del pagamento.
- « Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico. »

(È approvato.)

« Art. 59. Gli atti contemplati nell'articolo precedente debbono indicare l'ammontare preciso, e la causa del credito verso lo Stato, che si vuol colpire; e non sono validi se non per le somme specificate e dovute al giorno della fatta notificazione.

- « Non si possono colpire con un solo atto crediti verso amministrazioni diverse.
- « Il pagamento, i sequestri e le opposizioni sulle somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti di pubblico servizio non potranno aver luogo che conformemente al disposto degli articoli 351 a 355 della legge 20 marzo 1865, allegato F.»

(È approvato.)

- « Art. 60. L'emissione dei Buoni del tesoro e il limite massimo della somma che può tenersene in corso sono stabiliti dalle leggi annuali di approvazione dei bilanci e dalle leggi speciali.
- «I Buoni non possono essere rilasciati, che mediante l'effettivo versamento della corrispondente somma nelle casse dello Stato.
- « Ferma anche per l'emissione dei Buoni del tesoro l'osservanza del controllo preventivo della Corte dei conti, verranno date per questo ramo di gestione le norme speciali nel regolamento. »

SELLA Voglio semplicemente osservare che col primo alinea di quest'articolo viene a farsi una modificazione all'attuale stato di cose.

Oggi, se un ministro delle finanze, per esempio, al primo di giugno sa di avere al 30 dello stesso mese una scadenza di 100 o 130 milioni, ed ha a sua disposizione dei Buoni del tesoro per provvedere, suppongasi, 100 milioni circa, procura di fare un contratto al 1° di giugno, non aspetta naturalmente al 29, e dice ad un tale: prendereste voi questi 100 milioni di Buoni del tesoro? Sì, risponde l'altro: sono disposto, mi impegno di prenderli. Quando volete i danari? domanda la persona interpellata. Mi basta averli, per esempio, al 25 di giugno, risponde il ministro, onde poterli fare andare nelle casse dove occorrono per i pagamenti.

In tal caso si tiene conto naturalmente come di una parte d'interesse del tempo che passa tra il primo di giugno, giorno in cui il ministro delle finanze fa il contratto, e il 25, giorno nel quale soltanto il contraente deve effettivamente portare i danari.

Ora, quando si tratta di partite piccole, si capisce benissimo che l'impegno si prenderà in questa maniera; può bastare una lettera, voi non date il Buono, la parte non dà il danaro; vuol dire che la parte verrà al 25 di giugno col suo denaro, e allora riceverà il Buono, nè è il caso di parlare d'interesse per somme non somministrate; ma, quando si tratta di somme un po' grosse, qualche volta il contraente deve cercare di collocare questi Buoni del tesoro onde procurarsi una parte di questa somma; si tratta, direi, di un contratto alquanto aleatorio, in cui il contraente prende a suo rischio il collocamento di una parte di questi Buoni del tesoro. Colla redazione proposta dalla Commissione viene tolta questa facoltà al ministro delle finanze...

Una voce. È anche proposta dal Ministero.

SELLA. Sarà anche proposta dal Ministero, ciò non

infirma la mia osservazione. Io ricordo dei casi in cui si è potuto in questo modo rendere dei servizi non indifferenti alla finanza, valendosi di una tal facoltà quando si trattava con stabilimenti di una solidità incontestabile, per cui uno poteva esporsi al rischio di affidare i Buoni del tesoro alla parte contraente, concedendole un certo margine di tempo per il pagamento di questi Buoni. Imperocchè, signori, il ministro delle finanze ha un dovere d'ordine superiore, ed è quello di accertare che a quelle date scadenze vi saranno i fondi necessari. Ma non ne consegue che, appena egli ha contratto questo impegno, abbia subito bisogno d'avere il danaro. Gli basta d'averlo il giorno in cui se ne deve effettivamente servire.

Ho fatto quest'osservazione, perchè la Commissione, spero, avrà ponderata la questione, che credo abbastanza seria.

RESTELLI, relatore. Osservo che intanto la disposizione oggi vigente è perfettamente quella che fu riprodotta nel progetto della Commissione e che sta pure in quello del Ministero. Certo che, essendo in vigore questa disposizione, sarebbe arbitrio quello del ministro il quale emettesse Buoni del tesoro senza riscuoterne il corrispondente importo; sarebbe un atto che si avvicina all'uso dei mandati provvisorii; sarebbe un modo di far denaro dalla legge non acconsentito.

Ora, usando di un tal mezzo, può il ministro aver giovato alla sua amministrazione, ma per la eventualità di qualche vantaggio non dobbiamo compromettere il principio, non dobbiamo lasciare aperta la via all'arbitrio.

NERVO. Ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Sull'articolo 60? Sui Buoni del tesoro? NERVO. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NERVO. lo desidero solamente rammentare alla Commissione che la Commissione generale del bilancio per l'anno 1867 si preoccupò molto della questione dei Buoni del tesoro ne'suoi rapporti colle operazioni a cui danno luogo durante l'anno finanziario, le quali operazioni, quantunque risulti siano sempre state fatte in modo regolare, tuttavia non risultano abbastanza controllate, come si verifica in altri paesi.

La Commissione generale del bilancio ha notato nella sua relazione di quell'anno che, per mantenere 200 a 250 milioni di Buoni del tesoro in circolazione, il ministro delle finanze è molte volte costretto a metterne per 400 a 450 milioni, onde far fronte alle esigenze; non che restino in circolazione, ma per far fronte a quelli che scadono, onde tenere la circolazione nel limite che è permesso dal bilancio.

Ora, un'operazione che si ripete durante l'annata in modo da esigere la firma del ministro delle finanze sopra titoli del debito pubblico dello Stato per la pregievole somma di 400 e più milioni, è una operazione che merita una speciale considerazione nella legge sulla pubblica contabilità; e noti la Camera che in Francia la legge generale sulla contabilità prescrive la istituzione di una Commissione speciale di vigilanza di tutte le operazioni del Tesoro e le operazioni di Banca che fa il direttore generale del Tesoro francese.

Queste operazioni si compongono dell'emissione dei Buoni del tesoro e della compra di effetti sull'estero per pagare le somme che lo Stato deve all'estero; la compra di effetti sull'estero, o signori, esige delle somme importantissime che superano certe volte la cinquantina di milioni da comperare in diversi mesi. Laonde ben vede la Camera essere necessario che queste operazioni che si fanno, direi, a partito privato, dall'amministrazione delle finanze colle facoltà che il ministro concede al funzionario che dirige la cassa del Tesoro pubblico, esigono che anche per parte loro siano a tempo debito giustificate, come non dubito sia stato fatto finora, ma giustificate nei modi che la legge sulla contabilità pubblica debbe prescrivere, e credo che non sarebbe inutile, vista l'importanza della responsabilità che ha il ministro delle finanze per l'emissione dei Buoni del tesoro; vista la cifra di 400 e più milioni ai quali deve apporre la sua firma per mantenerne in circolazione 250; vista l'importanza che hanno le varie operazioni per la compra d'effetti di commercio sui paesi esteri che non sarebbe inutile, ripeto, l'aggiunta a quest'articolo d'una disposizione per la quale sia stabilito che sarà creata un'apposita Commissione di vigilanza di queste operazioni di Banca eseguite periodicamente dall'amministrazione delle finanze, la quale Commissione prenderà ogni tre mesi ad esame queste operazioni e ne farà verbale come si fa presso l'amministrazione di contabilità pubblica in Francia, verbale che sarà firmato dal presidente e da sei membri della Commissione, e trasmesso alla Corte dei conti come documento giustificativo delle Commissioni che si sono pagate per mettere in circolazione questi titoli dello Stato.

La cosa, a mio avviso, ha tanta importanza che credo sia necessario contemplarla nella legge, e perciò prego la Commissione di far buon viso a questa mia proposta.

Così allorchè si presenteranno la situazione del Tesoro o i conti consuntivi in esecuzione dell'articolo 70 del presente disegno di legge, potranno essere sufficientemente giustificate queste importantissime operazioni di Banca che fa l'amministrazione delle finanze.

RESTELLI, relatore. La Commissione, quando è stata a visitare gli uffici del Ministero delle finanze, ha avuto la soddisfazione, specialmente per quanto riguarda l'emissione dei Buoni del tesoro, di aver trovato molto bene regolato e controllato questo ramo di tesoreria.

È dato periodicamente il rendiconto alla Corte dei conti; e questa, non solo interviene con un proprio de-

legato a firmare i Buoni del tesoro, ma interviene pure a rivedere la gestione di quest'importantissimo ramo di tesoreria.

Del resto, e per quanto riguarda i Buoni del tesoro e per quanto riguarda tutte le altre operazioni di tesoreria, la Commissione ha creduto di avere sufficientemente provveduto coll'articolo 42, che già la Camera ha approvato, e di cui mi permetto dare lettura, perchè l'onorevole Nervo vi porti la sua attenzione:

- « Sotto la responsabilità personale del direttore generale del Tesoro sarà tenuta l'esatta registrazione delle operazioni finanziarie e di tesoreria, e la storia documentata delle loro fasi, facendosi di questo constare da processi verbali che saranno firmati dal ministro delle finanze e dal direttore generale del Tesoro. Trattandosi di operazioni di tesoreria firmeranno anche il tesoriere centrale ed il contabile depositario del portafoglio del Tesoro.
- « Per la validità della girata dovranno le cambiali portare la firma del direttore generale del Tesoro e del contabile depositario del portafoglio.

Oggi in verità il servizio della tesoreria, per quanto riguarda l'acquisto, la custodia e la girata delle cambiali è troppo abbandonato a sè, facendosi per altro le regolari registrazioni. Ma avviene che il direttore generale del Tesoro ha la custodia delle cambiali, e colla semplice sua firma le può girare.

A togliere questo inconveniente che finora non ha portato conseguenze in causa della specchiata onestà dell'ottimo magistrato che copre la direzione generale del Tesoro, a togliere, dico, codesto inconveniente, la Commissione ha creduto di stabilire l'accennato modo di controllo, modo di controllo che quando sia attuato certamente rimuoverà tutti i pericoli a cui ha fatto riferimento l'onorevole Nervo, per rimuovere i quali ha proposto un Consiglio di tesoreria.

La Commissione sa che non è nuova la proposta di un Consiglio di tesoreria, e ne troviamo cenno, non solo nelle pubblicazioni fatte intorno a quest'argomento, ma anche da un progetto di legge presentato alla Camera.

Or la Commissione si è fatto carico di indicare nella relazione le ragioni per cui non crede opportuna l'istituzione di un Consiglio di tesoreria.

Questa istituzione avrebbe inopportunamente paralizzata la responsabilità ministeriale, sia nel caso in cui fosse composto il Consiglio di alti funzionari amministrativi, sia, e peggio se lo fosse, come alcuni proposero, di membri del Parlamento, nel quale ultimo caso specialmente, o la maggioranza del Consiglio sarebbe stata favorevole alla politica del Ministero, e mentre avrebbe aumentata sempre la responsabilità ministeriale avrebbe troppo compiacentemente annuito alle proposte del ministro, e la maggioranza del Consiglio sarebbe stata ostile al Ministero, e l'avrebbe pasiglio sarebbe stata ostile al Ministero pasiglio sar

ralizzato nella sua azione con grave danno della cosa pubblica.

Per queste ragioni la Commissione non ha creduto di adottare l'istituzione del Consiglio di tesoreria, e si è invece appigliata ad altre vie, che nella di lei opinione raggiungerà egualmente lo scopo che si propone l'onorevole Nervo.

NERVO. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo ha facoltà di parure.

NERVO. Non vorrei che l'onorevole relatore potesse credere un solo istante che nel formulare la mia proposta fossi guidato dal sentimento di fare un rimprovero pel modo con cui le operazioni di tesoreria e di Banca sono ora condotte dall'amministrazione delle finanze, nè per quello con cui si tengono le relative scritture. Io ho avuto occasione di essere in relazione coll'amministrazione delle finanze, avendo fatto parte della Commissione del bilancio, ed ho potuto constatare, come l'onorevole relatore, la regolarità delle operazioni della sovraccennata amministrazione. La mia proposta era esclusivamente consigliata dalla grande importanza che hanno queste operazioni, e quindi della necessità che nella legge ci fosse una particolare disposizione che consacrasse una massima che vedo adottata nella contabilità di un paese che ha fatto così grandi progressi nell'amministrazione finanziaria.

Quanto poi alla Commissione di vigilanza, che io proponeva, non andava tant'oltre, come ha supposto l'onorevole relatore. Io non voglio un Consiglio del Tesoro, al quale mi era già opposto negli uffizi quando si discuteva su questa questione; io voleva solamente una specialissima Commissione di vigilanza in queste operazioni di Banca e di Tesoro; ma le osservazioni che l'onorevole relatore ha fatte sulla portata dell'articolo 42 mi lasciano credere che, completate con buone disposizioni nel regolamento organico, si raggiungerà lo scopo che io intendo di conseguire.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 60, e lo metto ai voti:

- « L'emissione dei Buoni del tesoro e il limite massimo della somma che può tenersene in corso sono stabiliti dalle leggi annuali di approvazione dei bilanci e dalle leggi speciali.
- « I Buoni non possono essere rilasciati, che mediante l'effettivo versamento della corrispondente somma nelle casse dello Stato.
- « Ferma anche per l'emissione dei Buoni del tesoro l'osservanza del controllo preventivo della Corte dei conti, verranno date a questo ramo di gestione le norme speciali nel regolamento. »

(È approvato.)

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Però, prevedendo che forse domani nella seduta ordinaria si ultimerà codesta discussione in tempo, per poterci occupare d'altro, è bene stabilire fin d'ora qual altro progetto di legge debba discutersi dopo.

Io proporrei che, terminata la discussione della legge sulla contabilità, s'intraprendesse quella sul progetto di legge per indennità agli uffiziali della regia marina, che nell'ultima guerra hanno perduto oggetti di vestiario e stromenti di nautica; indi quella sulla nuova convenzione stipulata colla società delle ferrovie sarde.

Intanto pel mattino, nella seduta straordinaria alle ore 10 sarebbe posta all'ordine del giorno la continuazione della discussione sul disegno di legge per la costruzione obbligatoria delle strade comunali; poi verrebbe subito quella sull'affrancamento dei vincoli feudali nelle provincie venete e mantovana.

Faccio questa proposta onde stare, per quanto è possibile, all'ordine del giorno già stabilito.

CRISPI. E la legge sulle incompatibilità parlamentari?

PEESIDENTE. Verrà subito dopo.

SERPI. Farei una proposta alla Camera, e sarò breve, secondo il mio solito.

La Camera ricorda che, quando si è presentato il disegno di legge sulle ferrovie sarde, il ministro ne aveva domandata l'urgenza. Vi è infatti assoluta necessità che questa legge venga immediatamente discussa, e per due motivi: uno economico, l'atro politico. L'economico si è che, se non si votano in questa Sessione tutti i lavori delle ferrovie, lavori che, essendo già stati intrapresi su grande scala, vanno sempre deteriorando, e porranno la società in peggiori condizioni, in guisa che non si potranno aprire certamente nella prossima campagna...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Serpi, forse ella non ha udito che l'ho messo all'ordine del giorno per domani, dopo il progetto di legge per l'indennità agli ufficiali della regia marina, che non potrà portare lunga discussione, quello che ella domanda.

SERPI. Desidererei che la legge sulle ferrovie sarde si mettesse prima, come quella che neppure richiederà lunga discussione.

PRESIDENTE. Ma è difficile che il disegno di legge riguardante la convenzione sulle ferrovie sarde possa essere discusso e votato nella tornata di domani, mentre domani probabilmente vi sarà solo un piccolo ritaglio di tempo, che però probabilmente potrà bastare per la legge che assegna l'indennità agli uffiziali della regia marina. Dopo di questa viene subito in discussione la convenzione per le ferrovie sarde.

SERPI. Mi rimetto a quello che stabilisce l'onorevole presidente, confido nella sua sollecitudine per l'approvazione in tempo utile del progetto da me raccomandate.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

## Ordini del giorno per le tornate di domani:

## Alle ore 10 antimeridiane.

1° Seguito della discussione del progetto di legge per la costruzione obbligatoria delle strade comunali.

Discussione dei progetti di legge:

- 2º Affrancamento dei vincoli feudali nelle provincie venete e mantovana.
  - 3º Incompatibilità parlamentari.

#### Al tocco.

1º Seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'amministrazione dello Stato e alla contabilità generale.

#### Discussione dei progetti di legge:

- 2º Indennità agli uffiziali della regia marina che nella guerra passata hanno perduto oggetti di vestiario e stromenti di nautica;
- 3º Nuova convenzione stipulata colla società delle ferrovie sarde;
- 4º Amministrazione centrale e provinciale, e istituzione degli uffizi finanziari provinciali;
- 5º Transazione stipulata colla società costruttrice della ferrovia ligure;
  - 6º Ordinamento del servizio semaforico sui litorali;
  - 7º Abolizione della privativa delle polveri da fueco.